

**ACCORDO SULLO
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO**

INDICE**PREAMBOLO****PARTE I: OBIETTIVI E PRINCIPI****PARTE II: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

- Capo 1. Principi fondamentali
- Capo 2. Prodotti agricoli e della pesca
- Capo 3. Cooperazione in campo doganale e agevolazione degli scambi
- Capo 4. Altre norme in materia di libera circolazione delle merci
- Capo 5. Prodotti carbosiderurgici

PARTE III: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

- Capo 1. Lavoratori subordinati e lavoratori autonomi
- Capo 2. Diritto di stabilimento
- Capo 3. Servizi
- Capo 4. Capitali
- Capo 5. Cooperazione in materia di politica economica e monetaria
- Capo 6. Trasporti

PARTE IV: CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

- Capo 1. Regole applicabili alle imprese
- Capo 2. Aiuti di Stato
- Capo 3. Altre norme comuni

PARTE V: DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTA'

- Capo 1. Politica sociale
- Capo 2. Protezione dei consumatori
- Capo 3. Ambiente
- Capo 4. Statistiche
- Capo 5. Diritto societario

PARTE VI: COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTA'**PARTE VII: DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI**

- Capo 1. Struttura dell'associazione
- Capo 2. Procedura decisionale
- Capo 3. Omogeneità, procedura di vigilanza e composizione delle controversie
- Capo 4. Misure di salvaguardia

PARTE VIII: MECCANISMO FINANZIARIO**PARTE IX: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

E

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
LA REPUBBLICA D'ISLANDA,
IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,
IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

in appresso denominati le Parti contraenti;

CONVINTI del contributo che lo Spazio economico europeo porterà alla costruzione di un'Europa fondata sulla pace, la democrazia e i diritti dell'uomo;

RIAFFERMANDO il carattere altamente prioritario che per essi rivestono le relazioni privilegiate tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e gli Stati AELS (EFTA), fondate sulla vicinanza, su una secolare comunanza di valori e sull'identità europea;

RISOLUTI a contribuire, nell'ambito di un'economia di mercato, alla liberalizzazione mondiale degli scambi e alla cooperazione, in particolare nel rispetto delle disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della Convenzione sull'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

CONSIDERANDO l'obiettivo di creare uno Spazio economico europeo dinamico ed omogeneo, basato su norme comuni e su pari condizioni di concorrenza, dotato di strumenti di attuazione adeguati, anche a livello giuridico, e realizzato su basi di uguaglianza e reciprocità e di un complesso equilibrato di vantaggi, diritti ed obblighi per le Parti contraenti;

RISOLUTI a realizzare nella massima misura possibile la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nell'intero Spazio economico europeo, nonché una più intensa e vasta cooperazione nelle politiche orizzontali e di accompagnamento;

SOLLECITI di promuovere uno sviluppo armonioso dello Spazio economico europeo e convinti della necessità di contribuire, tramite l'attuazione del presente accordo, a ridurre le disparità economiche e sociali tra le varie regioni;

INTENZIONATI a contribuire all'intensificazione della cooperazione tra i membri del Parlamento europeo e dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), nonché tra le varie parti sociali nella Comunità europea e negli Stati AELS (EFTA);

CONVINTI del ruolo di rilievo che i singoli cittadini svolgeranno nello Spazio economico europeo con l'esercizio dei diritti loro conferiti dal presente accordo ed attraverso la tutela, sul piano giuridico, di tali diritti;

RISOLUTI a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a garantire una prudente e razionale utilizzazione delle risorse naturali sulla base, in particolare, del principio che lo sviluppo dev'essere sostenibile e che è necessario adottare misure precauzionali e preventive;

DECISI a basarsi, nell'ulteriore sviluppo delle normative, su un alto livello di protezione in materia di salute, sicurezza e ambiente;

COSCIENTI dell'importanza dello sviluppo della dimensione sociale nello Spazio economico europeo, compresa la parità di trattamento tra uomini e donne, e solleciti di garantire il progresso economico e sociale e di promuovere le condizioni che garantiscano la piena occupazione, il miglioramento del tenore di vita e migliori condizioni di lavoro nello Spazio economico europeo;

RISOLUTI a promuovere la difesa degli interessi dei consumatori e a consolidare la loro posizione sul mercato, nell'ottica della realizzazione di un elevato livello di tutela dei consumatori;

CONVINTI della necessità di realizzare gli obiettivi comuni consistenti nel rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea e nella creazione delle condizioni affinché questa possa diventare più competitiva a livello internazionale;

CONSIDERANDO che la conclusione del presente accordo non pregiudica in nessun modo la possibilità per qualsiasi Stato AELS (EFTA) di aderire alle Comunità europee;

CONSIDERANDO che, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, le Parti contraenti si prefiggono di raggiungere e mantenere un'interpretazione ed applicazione uniformi del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nel presente accordo, nonché di giungere a trattare su basi di parità i singoli cittadini e gli operatori economici per quanto riguarda le quattro libertà e le condizioni di concorrenza;

CONSIDERANDO che il presente accordo non limita l'autonomia decisionale né il potere di concludere trattati delle Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni del presente accordo e delle limitazioni poste dal diritto internazionale pubblico,

HANNO DECISO di concludere il seguente accordo:

PARTE I
OBIETTIVI E PRINCIPI

Articolo 1

1. Il presente accordo di associazione persegue l'obiettivo di promuovere il rafforzamento costante ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti in pari condizioni di concorrenza e il rispetto delle stesse regole, nell'intento di instaurare uno Spazio economico europeo omogeneo, in appresso denominato SEE.

2. Per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'associazione comporta, conformemente alle disposizioni del presente accordo:

- a) la libera circolazione delle merci,
- b) la libera circolazione delle persone,
- c) la libera circolazione dei servizi,
- d) la libera circolazione dei capitali,
- e) l'istituzione di un sistema atto a garantire che la concorrenza non sia falsata e che le sue regole siano rispettate nella stessa misura, nonché
- f) una più stretta cooperazione in altri settori quali la ricerca e lo sviluppo, l'ambiente, la politica dell'istruzione e quella sociale.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, si intende per:

- a) "accordo": il testo dell'accordo, i suoi protocolli ed allegati e gli atti cui è fatto in essi riferimento;
- b) "Stati AELS (EFTA)": le Parti contraenti che sono membri dell'Associazione europea di libero scambio;
- c) "Parti contraenti": per quanto concerne la Comunità e i suoi Stati membri, la Comunità e gli Stati membri della Comunità ovvero la Comunità ovvero gli Stati membri della Comunità. Il significato che l'espressione ha nei singoli casi dev'essere dedotto dalle pertinenti disposizioni dell'accordo e dalle rispettive competenze della Comunità e dei suoi Stati membri quali derivano dal trattato che istituisce la Comunità economica europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 3

Le Parti contraenti adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente accordo.

Esse si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente accordo.

Esse incoraggiano inoltre la cooperazione nell'ambito del presente accordo.

Articolo 4

Nel campo di applicazione del presente accordo, e fatte salve le disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità.

Articolo 5

Ogni Parte contraente può sollevare in qualsiasi momento una questione a livello del Comitato misto SEE o del Consiglio SEE secondo le modalità previste rispettivamente all'articolo 92, paragrafo 2 e all'articolo 89, paragrafo 2.

Articolo 6

Fatti salvi futuri sviluppi legislativi, le disposizioni del presente accordo, nella misura in cui sono identiche nella sostanza alle corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e degli atti adottati in applicazione di questi due trattati, devono essere interpretate, nella loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee prima della data della firma del presente accordo.

Articolo 7

Gli atti cui è fatto riferimento o contenuti negli allegati del presente accordo o in decisioni del Comitato misto SEE sono vincolanti per le Parti contraenti e sono o saranno recepiti nei rispettivi ordinamenti giuridici interni nei seguenti modi:

- a) un atto corrispondente ad un regolamento comunitario è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno delle Parti contraenti;
- b) un atto corrispondente ad una direttiva comunitaria permette alle autorità delle Parti contraenti di stabilire la forma e il mezzo di applicazione.

PARTE II
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CAPO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 8

1. La libera circolazione delle merci fra le Parti contraenti è attuata conformemente alle disposizioni del presente accordo.
2. Ove non altrimenti specificato, gli articoli da 10 a 15, 19, 20, 25, 26 e 27 si applicano soltanto ai prodotti originari delle Parti contraenti.
3. Ove non altrimenti specificato, le disposizioni del presente accordo si applicano soltanto:
 - a) ai prodotti contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, esclusi i prodotti elencati nel protocollo 2;
 - b) ai prodotti indicati nel protocollo 3, nel rispetto delle norme specifiche previste da tale protocollo.

Articolo 9

1. Le norme di origine sono definite nel protocollo 4. Esse non pregiudicano gli obblighi internazionali già sottoscritti o che potranno essere sottoscritti dalle Parti contraenti nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
2. Al fine di sviluppare i risultati conseguiti nel presente accordo, le Parti contraenti continueranno ad adoperarsi per migliorare e semplificare ulteriormente tutti gli aspetti concernenti le norme di origine e intensificare la cooperazione in materia doganale.
3. Un primo riesame avrà luogo entro la fine del 1993. I riesami successivi saranno effettuati ad intervalli biennali. Le Parti contraenti si impegnano a decidere, in base a tali riesami, le misure appropriate da includere nel presente accordo.

Articolo 10

Sono vietati fra le Parti contraenti i dazi su importazioni e esportazioni nonché qualsiasi tassa di effetto equivalente. Fatte salve le norme previste dal protocollo 5, questo divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Articolo 11

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 12

Sono vietate fra le Parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

Articolo 13

Le disposizioni degli articoli 11 e 12 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.

Articolo 14

Nessuna Parte contraente applica direttamente o indirettamente ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti interni analoghi.

Inoltre, nessuna Parte contraente applica ai prodotti di altre Parti contraenti imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.

Articolo 15

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.

Articolo 16

1. Le Parti contraenti provvedono a che venga effettuato un riordinamento dei rispettivi monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale, in modo che non sussistano discriminazioni fra cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale le autorità competenti delle Parti contraenti, *de jure* o *de facto*, controllano, dirigono o influenzano sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti contraenti. Tali disposizioni si applicano altresì ai monopoli di Stato delegati.

CAPO 2
PRODOTTI AGRICOLI E DELLA PESCA

Articolo 17

L'allegato I contiene disposizioni e norme specifiche in materia veterinaria e fitosanitaria.

Articolo 18

Fatte salve le norme specifiche che disciplinano il commercio dei prodotti agricoli, le Parti contraenti provvedono a che le disposizioni di cui all'articolo 17 e all'articolo 23, lettere a) e b), quando si applichino a prodotti diversi da quelli contemplati dall'articolo 8, paragrafo 3 non siano compromesse da altri ostacoli tecnici agli scambi. L'articolo 13 è applicabile.

Articolo 19

1. Le Parti contraenti esaminano le difficoltà che si possono presentare nei reciproci scambi di prodotti agricoli e procurano di trovare le soluzioni appropriate.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli.
3. A questo scopo, esse riesaminano entro la fine del 1993, e successivamente ad intervalli biennali, la situazione degli scambi di cui sopra.
4. Alla luce dei risultati di questi riesami, nel quadro delle loro rispettive politiche agricole e tenendo conto dei risultati dell'Uruguay Round, le Parti contraenti decidono, nell'ambito del presente accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo, compresi quelli risultanti da monopoli di Stato di carattere commerciale in campo agricolo.

Articolo 20

Le disposizioni e le norme che si applicano al pesce e ai prodotti del mare figurano nel protocollo 9.

CAPO 3
COOPERAZIONE IN CAMPO DOGANALE
E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

Articolo 21

1. Per agevolare gli scambi reciproci, le Parti contraenti semplificano i controlli e le formalità alle frontiere. Le norme in materia figurano nel protocollo 10.
2. Le Parti contraenti si prestano assistenza reciproca in materia doganale, onde assicurare che la normativa doganale venga applicata correttamente. Le norme in materia figurano nel protocollo 11.
3. Le Parti contraenti potenziano ed ampliano la cooperazione con l'obiettivo di semplificare le procedure in materia di scambi di merci, in particolare nel contesto di programmi, progetti ed azioni comunitari miranti ad agevolare gli scambi, in conformità delle norme previste nella Parte VI.
4. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, il presente articolo si applica a tutti i prodotti.

Articolo 22

La Parte contraente che intenda ridurre il livello effettivo dei propri dazi o tasse di effetto equivalente applicabili a paesi terzi che godono del trattamento di nazione più favorita o sospenderne l'applicazione, deve, ove fattibile, darne notifica al Comitato misto SEE almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore di tale riduzione o sospensione. La Parte contraente interessata prende atto di ogni esposto presentato da altre Parti contraenti in merito ad eventuali distorsioni che potrebbero derivarne.

CAPO 4
ALTRE NORME IN MATERIA
DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 23

Disposizioni e norme specifiche figurano:

- a) nel protocollo 12 e nell'allegato II per quanto concerne regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni;
- b) nel protocollo 47 per quanto concerne l'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio del vino;
- c) nell'allegato III per quanto concerne la responsabilità per danni da prodotti difettosi.

Ove non altrimenti specificato, esse si applicano a tutti i prodotti.

Articolo 24

L'allegato IV contiene disposizioni e norme specifiche in materia di energia.

Articolo 25

Qualora il rispetto degli articoli 10 e 12 comporti:

- a) la riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte contraente esportatrice mantiene per il prodotto in questione restrizioni quantitative e dazi all'esportazione ovvero misure o tasse di effetto equivalente, o
- b) una grave penuria o un rischio di penuria di un prodotto essenziale per la Parte contraente esportatrice

e qualora dalle situazioni sopra descritte derivino o possano derivare rilevanti difficoltà per la Parte contraente esportatrice, quest'ultima può adottare misure appropriate secondo la procedura prevista all'articolo 113.

Articolo 26

Salvo qualora sia altrimenti specificato nel presente accordo, nelle reciproche relazioni le Parti contraenti non applicano misure antidumping, dazi compensativi e misure contro pratiche commerciali illecite ascrivibili a paesi terzi.

CAPO 5
PRODOTTI CARBOSIDERURGICI

Articolo 27

I protocolli 14 e 25 contengono disposizioni e norme specifiche concernenti i prodotti carbosiderurgici.

Articolo 30

Al fine di agevolare l'accesso alle attività di lavoro subordinato o autonomo e il loro esercizio, le Parti contraenti prendono le misure necessarie, elencate nell'allegato VII, in materia di riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli di formazione, nonché di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative delle Parti contraenti riguardanti l'accesso alle attività professionali e il loro esercizio da parte di lavoratori subordinati o autonomi.

PARTE III
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

CAPO I
LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI

Articolo 28

1. E' garantita la libera circolazione dei lavoratori fra gli Stati membri della Comunità e gli Stati AELS (EFTA).
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri della Comunità e quelli degli Stati AELS (EFTA) per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica, essa comporta il diritto:
 - a) di rispondere a offerte di lavoro effettive;
 - b) di spostarsi liberamente, a tal fine, nel territorio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA);
 - c) di prendere dimora in uno degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) al fine di svolgere un'attività di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di tale Stato che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali;
 - d) di rimanere sul territorio di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) dopo avervi occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
5. L'allegato V contiene disposizioni specifiche in materia di libera circolazione dei lavoratori.

Articolo 29

Per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori subordinati ed autonomi, le Parti contraenti garantiscono in materia di sicurezza sociale, come previsto nell'allegato VI, ai lavoratori subordinati ed autonomi ed ai loro aventi diritto:

- a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni, sia per il calcolo di queste;
- b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti contraenti.

CAPO 2
DIRITTO DI STABILIMENTO

Articolo 31

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) nel territorio di un altro di questi Stati. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) stabiliti sul territorio di un altro di questi Stati.

La libertà di stabilimento comporta l'accesso ad attività di lavoro autonomo e il loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell'articolo 34, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo 4.

2. Gli allegati da VIII a XI contengono disposizioni specifiche in materia di diritto di stabilimento.

Articolo 32

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda la Parte contraente interessata, le attività che in tale Parte contraente partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 33

Le disposizioni del presente capo e le misure adottate in virtù di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

Articolo 34

Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio delle Parti contraenti sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA).

Per società si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Articolo 35

Le disposizioni dell'articolo 30 si applicano agli aspetti contemplati dal presente capo.

CAPO 3 SERVIZI

Articolo 36

1. Nel quadro delle disposizioni del presente accordo non sussistono restrizioni alla libera prestazione di servizi nel territorio delle Parti contraenti nei confronti di cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) stabiliti in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA) diverso da quello del destinatario della prestazione.

2. Gli allegati IX, X e XI contengono disposizioni specifiche in materia di libera prestazione dei servizi.

Articolo 37

Ai sensi del presente accordo sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, qualora non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

I servizi comprendono in particolare:

- a) attività di carattere industriale,
- b) attività di carattere commerciale,
- c) attività artigiane,
- d) attività delle libere professioni.

Fatte salve le disposizioni del capo 2, il prestatore di servizi può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare a titolo temporaneo la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.

Articolo 38

La libera circolazione dei servizi in materia di trasporti è regolata dalle disposizioni del capo 6.

Articolo 39

Le disposizioni degli articoli 30, 32, 33 e 34 sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.

CAPO 4 CAPITALI

Articolo 40

Nel quadro delle disposizioni del presente accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità o negli Stati AELS (EFTA) né discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalità o sulla residenza delle parti o sul luogo del collocamento dei capitali. L'allegato XII contiene le disposizioni necessarie ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Articolo 41

I pagamenti correnti che concernono la circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali tra le Parti contraenti nel quadro delle disposizioni del presente accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Articolo 42

1. Quando ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformità delle disposizioni del presente accordo, vengono applicate le disposizioni nazionali che disciplinano il mercato dei capitali ed il sistema del credito, questa applicazione deve avvenire in modo non discriminatorio.
2. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro della Comunità o uno Stato AELS (EFTA) o loro enti regionali o locali possono essere emessi o collocati in altri Stati membri della Comunità o Stati AELS (EFTA) soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito.

Articolo 43

1. Qualora le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) inducano persone residenti in uno di questi Stati ad avvalersi dei più liberi sistemi di trasferimento all'interno del territorio delle Parti contraenti previsti all'articolo 40, allo scopo di eludere la normativa di uno di questi Stati concernente i movimenti di capitali verso o da paesi terzi, la Parte contraente interessata può adottare misure atte a eliminare tali difficoltà.
2. Qualora dei movimenti di capitali perturbino il funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione in materia di movimenti di capitali.
3. Qualora le autorità competenti di una Parte contraente procedano ad una modificazione del tasso di cambio che alteri gravemente le condizioni di concorrenza, le altre Parti contraenti possono adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie per ovviare alle conseguenze di tale alterazione.

4. In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), provocate da uno squilibrio globale della bilancia dei pagamenti o dal tipo di valuta di cui tale Stato dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del presente accordo, la Parte contraente interessata può adottare misure di protezione.

Articolo 44

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 43, la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra, applicano le proprie procedure interne come previsto dal protocollo 18.

Articolo 45

1. Le decisioni, i pareri e le raccomandazioni concernenti le misure di cui all'articolo 43 devono essere notificati al Comitato misto SEE.
2. Tutte le misure sono soggette a preventiva consultazione e scambio di informazioni nell'ambito del Comitato misto SEE.
3. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 2 la Parte contraente interessata può tuttavia, per motivi di segretezza e di urgenza, prendere le misure che si rivelassero necessarie senza preventiva consultazione e scambio di informazioni.
4. Nella situazione di cui all'articolo 43, paragrafo 4, qualora si verifichi una crisi improvvisa nella bilancia dei pagamenti e non si possa seguire la procedura prevista al paragrafo 2, la Parte contraente interessata può, a titolo conservativo, adottare le misure di protezione necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'accordo e non andare oltre la portata strettamente indispensabile per ovviare alle difficoltà improvvisamente sorte.
5. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi 3 e 4, ne deve essere data notifica al più tardi il giorno dell'entrata in vigore delle stesse; lo scambio di informazioni, le consultazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 hanno luogo, successivamente, quanto prima possibile.

CAPO 5
COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA
ECONOMICA E MONETARIA

Articolo 46

Le Parti contraenti si scambiano pareri ed informazioni riguardanti l'attuazione del presente accordo e gli effetti dell'integrazione sulle attività economiche e sulla gestione delle politiche economiche e monetarie. Esse possono inoltre discutere delle situazioni, delle politiche e delle prospettive macroeconomiche. Questo scambio di pareri e informazioni avviene su base volontaria.

CAPO 6
TRASPORTI

Articolo 47

1. Gli articoli da 48 a 52 si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per idrovie interne.
2. L'allegato XIII contiene disposizioni specifiche concernenti tutti i modi di trasporto.

Articolo 48

1. Le disposizioni di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) che riguardano i trasporti ferroviari, su strada o per vie navigabili interne e non rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato XIII non sono rese meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti, nei confronti dei vettori di altri Stati rispetto ai vettori nazionali.
2. La Parte contraente che non ottemperasse al principio di cui al paragrafo 1 ne dà notifica al Comitato misto SEE. Le Parti contraenti che non accettano tale inosservanza possono adottare appropriate contromisure.

Articolo 49

Sono compatibili con il presente accordo gli aiuti richiesti dalle necessità del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio.

Articolo 50

1. Nel traffico all'interno del territorio delle Parti contraenti non sussistono discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, che siano fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. L'autorità competente a norma della parte VII procede, di sua iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), ad esaminare i casi di discriminazione contemplati dal presente articolo e prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.

Articolo 51

1. E' fatto divieto di imporre ai trasporti effettuati nel territorio delle Parti contraenti prezzi e condizioni che comportino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o più imprese o industrie particolari, salvo quando ciò sia autorizzato dall'autorità competente di cui all'articolo 50, paragrafo 2.
2. L'autorità competente, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA), esamina i prezzi e le condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte, alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessità delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e, dall'altra, all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
L'autorità competente prende le necessarie decisioni nel quadro della propria normativa interna.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.

Articolo 52

Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere non devono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso. Le Parti contraenti procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.

PARTE IV
CONCORRENZA E ALTRE NORME COMUNI

CAPO I
REGOLE APPLICABILI ALLE IMPRESE

Articolo 53

1. Sono incompatibili con il funzionamento del presente accordo e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra le Parti contraenti e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio cui si applica il presente accordo, ed in particolare quelli consistenti nel:

- a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione;
- b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
- c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
- d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;
- e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Articolo 54

E' incompatibile con il funzionamento del presente accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra le Parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'ambito del territorio cui si applica il presente accordo o di una sua parte sostanziale.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:

- a) nell'imporre direttamente o indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
- b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori;
- c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;
- d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Articolo 55

1. Fatte salve le disposizioni di applicazione degli articoli 53 e 54 contenute nel protocollo 21 e nell'allegato XIV del presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) istituita dall'articolo 108, paragrafo 1 provvedono a che siano applicati i principi previsti agli articoli 53 e 54.

Il competente organo di vigilanza, come previsto dall'articolo 56 esamina, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato nell'ambito del territorio in questione o dell'altro organo di vigilanza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. L'organo di vigilanza competente effettua questi esami in cooperazione con i competenti organi nazionali nell'ambito del territorio in questione ed in collaborazione con l'altro organo di vigilanza, che gli presta assistenza nel rispetto della propria normativa interna.

Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, esso propone i mezzi atti a porvi termine.

2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, l'organo di vigilanza competente constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata.

Il competente organo di vigilanza può pubblicare la propria decisione ed autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e le modalità, per rimediare alla situazione. Esso può anche chiedere all'altro organo di vigilanza di autorizzare gli Stati nell'ambito del territorio in questione ad adottare tali misure.

Articolo 56

1. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 53 sono di competenza degli organi di vigilanza, conformemente alle seguenti disposizioni:
 - a) i casi specifici che pregiudicano soltanto gli scambi fra Stati AELS (EFTA) sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
 - b) fatto salvo il disposto della lettera c), l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) decide, in conformità delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21 e delle norme adottate per la sua attuazione, del protocollo 23 e dell'allegato XIV, nei casi in cui il fatturato delle imprese interessate nel territorio degli Stati AELS (EFTA) è pari o superiore al 33% del loro fatturato nel territorio in cui si applica il presente accordo;
 - c) la Commissione delle Comunità europee decide negli altri casi, nonché nei casi di cui alla lettera b) che riguardano gli scambi tra Stati membri della Comunità, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 58, del protocollo 21, del protocollo 23 e dell'allegato XIV.
2. Le decisioni in merito ai casi specifici contemplati dall'articolo 54 sono di competenza dell'organo di vigilanza nel cui territorio si constata l'esistenza di una posizione dominante. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) si applicano unicamente qualora esista una posizione dominante nel territorio di entrambi gli organi di vigilanza.
3. Le decisioni in merito ai casi specifici di cui al paragrafo 1, lettera c), i cui effetti sugli scambi tra Stati membri della Comunità o sulle condizioni di concorrenza nella Comunità non sono sensibili, sono di competenza dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA).
4. I termini "impresa" e "fatturato" sono definiti, ai fini del presente articolo, nel protocollo 22.

Articolo 57

1. Le operazioni di concentrazione il cui controllo è previsto a norma del paragrafo 2 che creano o rafforzano una posizione dominante da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel territorio in cui si applica il presente accordo o in una parte sostanziale di esso, sono dichiarate incompatibili con il presente accordo.
2. Il controllo delle concentrazioni di cui al paragrafo 1 è effettuato:
 - a) dalla Commissione delle Comunità europee nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 4064/89, in conformità di tale regolamento, nonché dei protocolli 21 e 24 e dell'allegato XIV del presente accordo. La Commissione, fatte salve le competenze in materia di esame della Corte di giustizia delle Comunità europee, ha competenza esclusiva ad adottare decisioni relativamente a questi casi;
 - b) dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) nei casi non contemplati dalla lettera a), qualora siano raggiunti i rispettivi livelli definiti nell'allegato XIV nel territorio degli Stati AELS (EFTA), conformemente ai protocolli 21 e 24 ed all'allegato XIV, fatte salve le competenze degli Stati membri della Comunità.

Articolo 58

Ai fini di instaurare e mantenere un controllo uniforme nell'intero SEE in materia di concorrenza e di giungere ad un'omogenea attuazione, applicazione ed interpretazione delle disposizioni previste al riguardo dal presente accordo, le autorità competenti cooperano in conformità delle disposizioni dei protocolli 23 e 24.

Articolo 59

1. Le Parti contraenti provvedono a che non siano emanate né mantenute, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui gli Stati membri della Comunità o gli Stati AELS (EFTA) riconoscono diritti speciali o esclusivi, misure contrarie alle norme previste dal presente accordo, specialmente a quelle contemplate dall'articolo 4 e dagli articoli da 53 a 63.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente accordo e, in particolare, alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle Parti contraenti.

3. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) assicurano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e, ove occorra, adottano nei confronti degli Stati nell'ambito del territorio in questione, opportuni provvedimenti.

Articolo 60

L'allegato XIV contiene disposizioni specifiche di applicazione dei principi definiti negli articoli 53, 54, 57 e 59.

CAPO 2
AIUTI DI STATO

Articolo 61

1. Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
 - b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
 - c) gli aiuti concessi all'economia di talune aree della Repubblica federale di Germania colpite dalla divisione della Germania, nella misura in cui detti aiuti siano necessari per compensare gli svantaggi economici causati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il funzionamento del presente accordo:
 - a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
 - b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
 - c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
 - d) le altre categorie di aiuti specificate dal Comitato misto SEE in conformità della Parte VII.

Articolo 62

1. Tutti i sistemi di aiuti di Stato esistenti nel territorio delle Parti contraenti e tutti i piani di concessione o modifica degli aiuti di Stato sono oggetto di controllo permanente di compatibilità con l'articolo 61. Il controllo in questione è effettuato:

- a) per quanto riguarda gli Stati membri della Comunità, dalla Commissione delle Comunità europee conformemente al disposto dell'articolo 93 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- b) per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA), dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) conformemente alle norme stabilite dall'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) che istituisce l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cui sono conferiti i poteri e le funzioni previste dal protocollo 26.

2. Ai fini di assicurare l'attuazione di un controllo uniforme in materia di aiuti di Stato in tutto il territorio cui si applica il presente accordo, la Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) cooperano conformemente alle norme di cui al protocollo 27.

Articolo 63

L'allegato XV contiene disposizioni specifiche concernenti gli aiuti di Stato.

Articolo 64

1. Qualora uno degli organi di vigilanza ritenga che l'applicazione degli articoli 61 e 62 del presente accordo e del protocollo 14, articolo 5, da parte dell'altro organo di vigilanza non sia conforme all'esigenza del mantenimento di pari condizioni di concorrenza nel territorio cui si applica il presente accordo, sono organizzate consultazioni entro due settimane, secondo la procedura prevista dal protocollo 27, lettera f).

Qualora non sia possibile giungere, entro tale periodo di due settimane, ad una soluzione decisa di comune accordo, l'autorità competente della Parte contraente interessata può immediatamente adottare le misure provvisorie atte a porre rimedio alle distorsioni di concorrenza che ne derivano.

Sono quindi organizzate consultazioni in seno al Comitato misto SEE allo scopo di trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Qualora entro tre mesi il Comitato misto SEE non sia stato in grado di giungere ad una soluzione e la situazione di cui trattasi comporti o rischi di comportare distorsioni di concorrenza aventi un'incidenza sugli scambi tra le Parti contraenti, le misure provvisorie possono essere sostituite dalle misure definitive strettamente necessarie a compensare gli effetti di tali distorsioni. Sono prese in considerazione in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai monopoli di Stato istituiti successivamente alla data della firma del presente accordo.

CAPO 3
ALTRE NORME COMUNI

Articolo 65

1. L'allegato XVI contiene disposizioni e norme specifiche riguardanti gli appalti che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi indicati.
2. Il protocollo 28 e l'allegato XVII contengono disposizioni e norme specifiche riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che, ove non altrimenti specificato, si applicano a tutti i prodotti e servizi.

PARTE V
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI CONCERNENTI LE QUATTRO LIBERTÁ

CAPO I
POLITICA SOCIALE

Articolo 66

Le Parti contraenti convengono della necessità di promuovere il miglioramento delle condizioni di lavoro e del tenore di vita dei lavoratori.

Articolo 67

1. Le Parti contraenti si adoperano particolarmente per incoraggiare miglioramenti, specialmente nell'ambiente di lavoro, per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori. Per contribuire alla realizzazione di tale obiettivo sono stabilite prescrizioni minime applicabili progressivamente, tenendo conto delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuna delle Parti contraenti. Tali prescrizioni minime non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure più rigorose per la tutela delle condizioni di lavoro, compatibili con il presente accordo.

2. L'allegato XVIII contiene le disposizioni da applicare per quanto riguarda le prescrizioni minime di cui al paragrafo 1.

Articolo 68

In materia di diritto del lavoro, le Parti contraenti introducono le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del presente accordo. Le misure in questione figurano nell'allegato XVIII.

Articolo 69

1. Ciascuna delle Parti contraenti garantisce e mantiene l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.

Per "retribuzione" deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o stipendio normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.

La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:

- a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base ad una stessa unità di misura;
- b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.

2. L'allegato XVIII contiene disposizioni specifiche di applicazione del paragrafo 1.

Articolo 70

Le Parti contraenti promuovono il principio della parità di trattamento tra uomini e donne ottemperando alle disposizioni dell'allegato XVIII.

Articolo 71

Le Parti contraenti procurano di promuovere il dialogo fra datori di lavoro e lavoratori a livello europeo.

CAPO 2
PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Articolo 72

L'allegato XIX contiene disposizioni in materia di protezione dei consumatori.

CAPO 3
AMBIENTE

Articolo 73

1. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale ha l'obiettivo:

- a) di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente;
- b) di contribuire alla protezione della salute umana;
- c) di garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

2. L'azione delle Parti contraenti in materia ambientale è fondata sui principi dell'azione preventiva e della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". Le esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente costituiscono una componente delle altre politiche delle Parti contraenti.

Articolo 74

L'allegato XX contiene disposizioni specifiche per quanto attiene alle misure di protezione da applicare a norma dell'articolo 73.

Articolo 75

Le misure di protezione di cui all'articolo 74 non ostano a che le Parti contraenti mantengano o introducano misure di protezione più rigorose compatibili con il presente accordo.

**CAPO 4
STATISTICHE***Articolo 76*

1. Le Parti contraenti provvedono alla produzione e diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili per descrivere e tenere sotto controllo tutti i pertinenti aspetti economici, sociali ed ambientali del SEE.
2. A tal fine, le Parti contraenti predispongono e utilizzano metodi, definizioni e classificazioni armonizzati, nonché programmi e procedure comuni che disciplinino l'attività statistica ai livelli amministrativi opportuni e che rispettino l'esigenza della riservatezza statistica.
3. L'allegato XXI contiene disposizioni specifiche in materia di statistiche.
4. Il protocollo 30 contiene disposizioni specifiche in materia di organizzazione della cooperazione nel settore statistico.

**CAPO 5
DIRITTO SOCIETARIO***Articolo 77*

L'allegato XXII contiene disposizioni specifiche in materia di diritto societario.

PARTE VI
COOPERAZIONE AL DI FUORI DELLE QUATTRO LIBERTÀ

Articolo 78

Le Parti contraenti intensificano ed ampliano la cooperazione nel quadro delle attività della Comunità nei seguenti settori:

- ricerca e sviluppo tecnologico,
- servizi di informazione,
- ambiente,
- istruzione, formazione professionale e giovani,
- politica sociale,
- protezione dei consumatori,
- piccole e medie imprese,
- turismo,
- settore audiovisivo, e
- protezione civile,

nella misura in cui queste materie non siano disciplinate da disposizioni di altre parti del presente accordo.

Articolo 79

1. Le Parti contraenti intensificano il dialogo reciproco con tutti i mezzi idonei, in particolare tramite le procedure di cui alla parte VII, allo scopo di individuare le aree ed attività in cui una più stretta cooperazione può contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni nei settori di cui all'articolo 78.
2. Esse provvedono, in particolare, a scambiarsi informazioni e, a richiesta di una Parte contraente, a consultarsi in seno al Comitato misto SEE per quanto riguarda eventuali piani o proposte per la definizione o modifica di programmi quadro, di programmi specifici, di azioni e progetti nei settori di cui all'articolo 78.
3. La parte VII si applica mutatis mutandis nei confronti della presente parte quando specificamente previsto dalla medesima o dal protocollo 31.

Articolo 80

La cooperazione di cui all'articolo 78 assume, in linea di massima, una delle seguenti forme:

- partecipazione da parte degli Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni comunitari;
- definizione di attività congiunte in settori specifici, che possono comprendere la concertazione o il coordinamento di attività, la fusione di attività esistenti e la definizione di attività ad hoc congiunte;
- scambio o fornitura formali ed informali di informazioni;
- sforzi comuni per incoraggiare determinate attività in tutto il territorio delle Parti contraenti;
- legislazione parallela, ove opportuno, di contenuto identico o simile;
- coordinamento, qualora si riveli di interesse reciproco, di interventi ed attività compiuti tramite organizzazioni internazionali o nel contesto di queste, e della cooperazione con paesi terzi.

Articolo 81

Quando la cooperazione assume la forma della partecipazione di Stati AELS (EFTA) a programmi quadro, programmi specifici, progetti o altre azioni della Comunità, si applicano i seguenti principi:

- a) gli Stati AELS (EFTA) hanno accesso a tutte le parti di un programma;
- b) nel fissare lo status degli Stati AELS (EFTA) nei comitati che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione o nello sviluppo di un'attività comunitaria alla quale gli Stati AELS (EFTA) possono contribuire finanziariamente in virtù della loro partecipazione, si tiene pienamente conto di tale contributo;
- c) le decisioni della Comunità, diverse da quelle riguardanti il bilancio generale della Comunità, che direttamente o indirettamente interessano un programma quadro, un programma specifico, un progetto o un'altra azione alla quale gli Stati AELS (EFTA) partecipino in base ad una decisione presa nel quadro del presente accordo, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 79, paragrafo 3. Le modalità e le condizioni della partecipazione continuativa all'attività in questione possono essere riesaminate dal Comitato misto SEE conformemente all'articolo 86;
- d) a livello di progetto, le istituzioni, le imprese, le organizzazioni ed i cittadini degli Stati AELS (EFTA) hanno diritti ed obblighi identici, nel contesto dei programmi o delle altre azioni comunitarie in questione, a quelli che si applicano alle istituzioni, alle imprese, alle organizzazioni ed ai cittadini partecipanti degli Stati membri della Comunità. Lo stesso principio si applica mutatis mutandis ai partecipanti a scambi fra Stati AELS (EFTA) e Stati membri della Comunità per l'attività in questione;

- e) gli Stati AELS (EFTA), le loro istituzioni, imprese, organizzazioni e i loro cittadini hanno diritti ed obblighi identici, per quanto riguarda la divulgazione, la valutazione e lo sfruttamento dei risultati, a quelli applicabili agli Stati membri della Comunità, alle loro istituzioni, imprese, organizzazioni e ai loro cittadini;
- f) le Parti contraenti si impegnano, in conformità delle rispettive norme e regolamentazioni, a favorire per quanto necessario la circolazione dei partecipanti al programma e ad altre azioni.

Articolo 82

1. Qualora la cooperazione prevista dalla presente parte comporti la partecipazione finanziaria degli Stati AELS (EFTA), tale partecipazione assume una delle seguenti forme:

- a) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione alle attività della Comunità deve essere proporzionale:
 - agli stanziamenti d'impegno e
 - agli stanziamenti di pagamento,

iscritti ogni anno per la Comunità nel bilancio generale delle Comunità in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

Il "fattore di proporzionalità" che determina il contributo degli Stati AELS (EFTA) è costituito dalla somma dei rapporti fra il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato di ciascuno degli Stati AELS (EFTA) e la somma dei prodotti interni lordi ai prezzi di mercato degli Stati membri della Comunità e dello Stato AELS (EFTA) in questione. Tale fattore è calcolato, per ciascun esercizio finanziario, in base ai più recenti dati statistici.

L'importo del contributo degli Stati AELS (EFTA) si aggiunge, sia in stanziamenti d'impegno, sia in stanziamenti di pagamento, agli importi iscritti per la Comunità nel bilancio generale in ciascuna linea relativa alle attività in questione.

I contributi che gli Stati AELS (EFTA) devono versare ogni anno sono stabiliti in base agli stanziamenti di pagamento.

Gli impegni assunti dalla Comunità prima dell'entrata in vigore, a norma del presente accordo, della partecipazione degli Stati AELS (EFTA) alle attività in questione - nonché i pagamenti che vi sono connessi - non danno luogo ad alcun contributo da parte degli Stati AELS (EFTA);

- b) il contributo finanziario degli Stati AELS (EFTA) che deriva dalla loro partecipazione a determinati progetti o altre attività si basa sul principio che ciascuna Parte contraente copre i propri costi, cui si aggiunge un appropriato contributo ai costi generali della Comunità, che viene fissato dal Comitato misto SEE;
- c) il Comitato misto SEE adotta le decisioni necessarie riguardo al contributo delle Parti contraenti ai costi delle attività in questione.

2. Le disposizioni particolareggiate per l'applicazione del presente articolo figurano nel protocollo 32.

Articolo 83

Quando la cooperazione assume la forma di uno scambio di informazioni fra autorità pubbliche, gli Stati AELS (EFTA) hanno il diritto di ricevere informazioni e l'obbligo di fornirle identici a quelli degli Stati membri della Comunità, fermi restando i requisiti di riservatezza che sono stabiliti mediante decisione del Comitato misto SEE.

Articolo 84

Le disposizioni che disciplinano la cooperazione in taluni settori specifici figurano nel protocollo 31.

Articolo 85

Ove non altrimenti previsto dal protocollo 31, la cooperazione già stabilita fra la Comunità e i singoli Stati AELS (EFTA) nei settori di cui all'articolo 78 alla data di entrata in vigore del presente accordo è disciplinata, a partire da tale data, dalle pertinenti disposizioni della presente parte e del protocollo 31.

Articolo 86

Il Comitato misto SEE adotta, in conformità della parte VII, le decisioni necessarie per l'applicazione degli articoli da 78 a 85 e delle misure che ne derivano, che possono comprendere, fra l'altro, l'integrazione e la modifica delle disposizioni del protocollo 31, nonché l'adozione delle misure transitorie necessarie in applicazione dell'articolo 85.

Articolo 87

Le Parti contraenti prendono le iniziative necessarie per sviluppare, potenziare e ampliare la cooperazione nel contesto delle attività della Comunità nei settori non elencati nell'articolo 78, qualora si ritenga che tale cooperazione possa contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo o sia ritenuta di reciproco interesse dalle Parti contraenti. Tali iniziative possono comprendere la modifica dell'articolo 78 con l'aggiunta di nuovi settori a quelli che vi figurano.

Articolo 88

Fatte salve le disposizioni di altre parti del presente accordo, le disposizioni della presente parte non precludono la possibilità per qualsiasi Parte contraente di elaborare, adottare ed applicare indipendentemente altre misure.

PARTE VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

CAPO I
STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

Sezione I
Il Consiglio SEE

Articolo 89

1. E' istituito un Consiglio SEE. Esso ha il compito, in particolare, di dare l'impulso politico nell'attuazione del presente accordo e di fissare le linee generali d'azione del Comitato misto SEE.

A tal fine, il Consiglio SEE valuta il funzionamento globale e lo sviluppo dell'accordo. Esso adotta le decisioni politiche che comportano modifiche dell'accordo.

2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, possono, previa discussione in seno al Comitato misto SEE o direttamente in casi di eccezionale urgenza, sottoporre al Consiglio SEE tutte le questioni che possono creare difficoltà.

3. Il Consiglio SEE stabilisce il proprio regolamento interno mediante decisione.

Articolo 90

1. Il Consiglio SEE è composto da membri del Consiglio delle Comunità europee, da membri della Commissione delle Comunità europee e da un membro del governo di ciascuno degli Stati AELS (EFTA).

I membri del Consiglio SEE possono farsi rappresentare secondo le modalità previste dal regolamento interno.

2. Le decisioni del Consiglio SEE sono adottate mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), dall'altra.

Articolo 91

1. La presidenza del Consiglio SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato AELS (EFTA).

2. Il Consiglio SEE è convocato due volte all'anno dal proprio presidente. Inoltre, esso si riunisce ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, conformemente al suo regolamento interno.

Sezione 2
Il Comitato misto SEE

Articolo 92

1. E' istituito un Comitato misto SEE. Esso assicura un'efficace attuazione e funzionamento dell'accordo. A tal fine, esso procede a scambi di opinioni e di informazioni e prende decisioni nei casi previsti dal presente accordo.
2. Le Parti contraenti, per quanto riguarda la Comunità e gli Stati membri della Comunità nei rispettivi ambiti di competenza, si consultano in seno al Comitato misto SEE in merito a qualsiasi questione attinente all'accordo che possa creare difficoltà, sollevata da una di esse.
3. Il Comitato misto SEE stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 93

1. Il Comitato misto SEE è composto da rappresentanti delle Parti contraenti.
2. Le decisioni del Comitato misto SEE vengono prese mediante accordo fra la Comunità, da una parte, e gli Stati AELS (EFTA), che si esprimono con una sola voce, dall'altra.

Articolo 94

1. La presidenza del Comitato misto SEE è esercitata a turno, per una durata di sei mesi, dal rappresentante della Comunità, ossia la Commissione delle Comunità europee, e dal rappresentante di uno degli Stati AELS (EFTA).
2. Per adempiere alle proprie funzioni, il Comitato misto SEE si riunisce, di norma, almeno una volta al mese. Esso si riunisce anche per iniziativa del suo presidente ovvero a richiesta di una delle Parti contraenti, conformemente al suo regolamento interno.
3. Il Comitato misto SEE può decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro perché lo assistano nell'esecuzione dei suoi compiti. Il Comitato misto SEE definisce nel suo regolamento interno la composizione e le modalità di funzionamento di tali sottocomitati e gruppi di lavoro. I loro compiti sono stabiliti dal Comitato misto SEE caso per caso.
4. Il Comitato misto SEE redige una relazione annuale sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.

Sezione 3 Cooperazione parlamentare

Articolo 95

1. E' istituito un Comitato parlamentare misto SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Parlamento europeo, da una parte, e di membri dei Parlamenti degli Stati AELS (EFTA), dall'altra. Il numero complessivo dei membri del Comitato è fissato nello statuto che figura nel protocollo 36.
2. Il Comitato parlamentare misto SEE tiene le proprie sessioni alternativamente nella Comunità e in uno Stato AELS (EFTA) secondo quanto previsto nel protocollo 36.
3. Il Comitato parlamentare misto SEE contribuisce, mediante dialoghi e dibattiti, a migliorare l'intesa fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) nei settori che rientrano nell'ambito del presente accordo.
4. Il Comitato parlamentare misto SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi. In particolare, esso esamina la relazione annuale del Comitato misto SEE, redatta a norma dell'articolo 94, paragrafo 4, sul funzionamento e sullo sviluppo del presente accordo.
5. Il presidente del Consiglio SEE può comparire dinanzi al Comitato parlamentare misto SEE per essere ascoltato dal medesimo.
6. Il Comitato parlamentare misto SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

Sezione 4 Cooperazione fra parti economiche e sociali

Articolo 96

1. I membri del Comitato economico e sociale e di altri organismi che rappresentano le parti sociali nella Comunità nonché dei corrispondenti organismi degli Stati AELS (EFTA) si adoperano per intensificare i contatti reciproci e cooperare in modo organizzato e regolare per rafforzare la consapevolezza degli aspetti economici e sociali della crescente interdipendenza delle economie delle Parti contraenti e dei loro interessi nel contesto del SEE.
2. A tal fine è istituito un Comitato consultivo SEE. Esso è composto da un numero uguale di membri del Comitato economico e sociale della Comunità, da una parte, e di membri del Comitato consultivo AELS (EFTA), dall'altra. Il Comitato consultivo SEE può formulare i propri pareri sotto forma di relazioni o risoluzioni, a seconda dei casi.
3. Il Comitato consultivo SEE stabilisce il proprio regolamento interno.

CAPO 2
PROCEDURA DECISIONALE

Articolo 97

Il presente accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare, fatto salvo il principio di non discriminazione e previa informazione delle altre Parti contraenti, la propria legislazione interna nei settori contemplati dal presente accordo

- se il Comitato misto SEE conclude che la legislazione modificata non incide sul buon funzionamento dell'accordo, o
- se le procedure di cui all'articolo 98 sono state espletate.

Articolo 98

Gli allegati del presente accordo e i protocolli da 1 a 7, 9, 10 e 11, da 19 a 27, 30, 31 e 32, 37, 39, 41 e 47 possono essere modificati, se del caso, mediante decisione del Comitato misto SEE in conformità dell'articolo 93, paragrafo 2, nonché degli articoli 99, 100, 102 e 103.

Articolo 99

1. Quando elabora una nuova normativa in un settore disciplinato dal presente accordo, la Commissione delle Comunità europee consulta informalmente esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità per l'elaborazione delle proprie proposte.
 2. Nel trasmettere la propria proposta al Consiglio delle Comunità europee, la Commissione delle Comunità europee ne trasmette copia agli Stati AELS (EFTA).
- A richiesta di una delle Parti contraenti, si procede ad uno scambio preliminare di opinioni in seno al Comitato misto SEE.
3. Durante la fase che precede la decisione del Consiglio delle Comunità europee, in un processo continuo di informazione e consultazione, le Parti contraenti si consultano nuovamente fra loro, nei momenti importanti, a richiesta di una di esse, in seno al Comitato misto SEE.
 4. Le Parti contraenti cooperano in buona fede durante la fase di informazione e consultazione allo scopo di agevolare, al termine di tale processo, l'adozione delle decisioni in seno al Comitato misto SEE.

Articolo 100

La Commissione delle Comunità europee garantisce agli esperti degli Stati AELS (EFTA) una partecipazione quanto più ampia possibile, a seconda dei settori interessati, alla fase preparatoria dei progetti delle misure da sottoporre successivamente ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione. A questo riguardo, nel redigere i progetti delle misure, la Commissione consulta esperti degli Stati AELS (EFTA) nello stesso modo in cui consulta esperti degli Stati membri della Comunità.

Quando il Consiglio delle Comunità europee è investito di una questione secondo la procedura applicabile al tipo di comitato interessato, la Commissione delle Comunità europee trasmette al Consiglio delle Comunità europee i pareri degli esperti degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 101

1. Per quanto riguarda i comitati non contemplati dall'articolo 81 o dall'articolo 100, gli esperti degli Stati AELS (EFTA) sono associati ai lavori qualora il buon funzionamento del presente accordo lo esiga.

I comitati in questione sono elencati nel protocollo 37. Le modalità di tale associazione sono definite nei relativi protocolli e allegati settoriali che trattano la materia in esame.

2. Qualora le Parti contraenti ritengano che tale associazione debba estendersi ad altri comitati aventi caratteristiche simili, il Comitato misto SEE può modificare il protocollo 37.

Articolo 102

1. Al fine di garantire la certezza giuridica e l'omogeneità del SEE, il Comitato misto SEE delibera in merito alla modifica di un allegato del presente accordo in tempi quanto più possibile ravvicinati rispetto all'adozione da parte della Comunità di una corrispondente nuova normativa comunitaria, allo scopo di permettere l'applicazione simultanea di quest'ultima e delle modifiche degli allegati del presente accordo. A tal fine, ogniqualvolta adotta un atto legislativo concernente un aspetto disciplinato dal presente accordo, la Comunità informa quanto prima le altre Parti contraenti in seno al Comitato misto SEE.

2. La parte di un allegato del presente accordo sulla quale inciderebbe direttamente la nuova normativa è definita in seno al Comitato misto SEE.

3. Le Parti contraenti si adoperano in tutti i modi per raggiungere un'intesa sulle questioni riguardanti il presente accordo.

In particolare il Comitato misto SEE si adopera quanto più possibile per trovare una soluzione reciprocamente accettabile qualora sorga un problema serio per aspetti che rientrano, negli Stati AELS (EFTA), nella sfera di competenza del legislatore.

4. Qualora, nonostante l'applicazione del paragrafo 3, non si possa giungere ad un'intesa su una modifica di un allegato del presente accordo, il Comitato misto SEE esamina ogni altra possibilità volta a mantenere il buon funzionamento del presente accordo e prende le decisioni necessarie a tal fine, inclusa la possibilità di prendere atto dell'equivalenza delle normative. Tali decisioni devono essere prese al più tardi alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data in cui la questione è stata sottoposta al Comitato misto SEE o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore della corrispondente normativa comunitaria.

5. Qualora alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4 il Comitato misto SEE non abbia preso una decisione su una modifica di un allegato del presente accordo, la parte interessata dell'allegato, definita conformemente al paragrafo 2, è considerata provvisoriamente sospesa, salvo decisione contraria del Comitato misto SEE. Tale sospensione prende effetto sei mesi dopo la scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto della Comunità viene applicato nella Comunità. Il Comitato misto SEE continua ad adoperarsi per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile, affinché la sospensione venga revocata quanto più rapidamente possibile.

6. Le conseguenze pratiche della sospensione di cui al paragrafo 5 sono discusse in seno al Comitato misto SEE. I diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù del presente accordo da singoli e da operatori economici restano impregiudicati. Le Parti contraenti decidono, a seconda dei casi, sulle modifiche necessarie in conseguenza della sospensione.

Articolo 103

1. Una decisione del Comitato misto SEE, qualora sia vincolante per una Parte contraente solo dopo l'adempimento di requisiti costituzionali, e contenga una data, entra in vigore a tale data, a condizione che la Parte contraente interessata abbia notificato entro tale data alle altre Parti contraenti che i requisiti costituzionali sono stati adempiuti.

In assenza di tale notifica entro la data in questione, la decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica.

2. Qualora non sia stata data tale notifica entro i sei mesi successivi alla decisione del Comitato misto SEE, detta decisione si applica in via provvisoria, in attesa che vengano adempiuti i requisiti costituzionali, salvo nel caso in cui una delle Parti contraenti comunichi che tale applicazione provvisoria non è possibile. In tal caso, o qualora una delle Parti contraenti notifichi che una decisione del Comitato misto SEE non è stata ratificata, la sospensione di cui all'articolo 102, paragrafo 5 entra in vigore un mese dopo tale notifica, ma in nessun caso prima della data in cui il corrispondente atto comunitario è applicato nella Comunità.

Articolo 104

Le decisioni adottate dal Comitato misto SEE nei casi previsti dal presente accordo sono, salvo altrimenti in esso specificato, vincolanti a decorrere dalla loro entrata in vigore per le Parti contraenti, che devono prendere le misure necessarie per assicurarne l'attuazione ed applicazione.

CAPO 3
OMOGENEITÀ, PROCEDURA DI VIGILANZA E
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Sezione 1
Omogeneità

Articolo 105

1. Per la realizzazione dell'obiettivo delle Parti contraenti di giungere ad un'interpretazione quanto più uniforme possibile delle disposizioni del presente accordo e delle disposizioni della normativa comunitaria che sono integrate, nella sostanza, nell'accordo, il Comitato misto SEE opera conformemente al disposto del presente articolo.

2. Il Comitato misto SEE segue regolarmente l'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte AELS (EFTA), istituita dall'articolo 108, paragrafo 2. A tal fine, le sentenze di dette corti sono trasmesse al Comitato misto SEE che si adopera per preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo.

3. Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro due mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto un caso di divergenza di giurisprudenza tra le due Corti, di preservare l'omogeneità di interpretazione del presente accordo, si può applicare la procedura prevista all'articolo 111.

Articolo 106

Allo scopo di assicurare un'interpretazione quanto più uniforme possibile del presente accordo, nel pieno rispetto dell'indipendenza delle corti, il Comitato misto SEE istituisce un sistema di scambio di informazioni per quanto riguarda le sentenze pronunciate dalla Corte AELS (EFTA), dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalle corti di ultima istanza degli Stati AELS (EFTA). Questo sistema comprende:

- a) la trasmissione alla cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee delle sentenze pronunciate dalle varie corti sull'interpretazione e sull'applicazione del presente accordo, da una parte, o del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, quali modificati o completati, nonché degli atti adottati in applicazione dei medesimi, nella misura in cui riguardano disposizioni identiche, nella sostanza, a quelle del presente accordo, dall'altra;
- b) la classificazione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, di tali sentenze, comprese, nella misura necessaria, la stesura e la pubblicazione di traduzioni e riassunti;
- c) la trasmissione, da parte della cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee, dei pertinenti documenti alle autorità nazionali competenti che saranno designate da ciascuna Parte contraente.

Articolo 107

Il protocollo 34 prevede la possibilità, per uno Stato AELS (EFTA), di permettere che una corte o tribunale chieda alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione di determinate norme SEE.

Sezione 2 Procedura di vigilanza

Articolo 108

1. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un organo di vigilanza indipendente (Autorità di vigilanza AELS (EFTA)) e procedure analoghe a quelle vigenti nella Comunità, comprese le procedure per assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e per controllare la legittimità degli atti dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) in materia di concorrenza.

2. Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono una corte di giustizia (Corte AELS (EFTA)). La Corte AELS (EFTA) è competente a pronunciarsi, conformemente ad un accordo separato concluso tra gli Stati AELS (EFTA), per quanto attiene all'applicazione del presente accordo, in particolare:

- a) sui ricorsi concernenti la procedura di vigilanza per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA);
- b) sui ricorsi in appello concernenti decisioni prese nel campo della concorrenza dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA);
- c) sulla composizione di controversie tra due o più Stati AELS (EFTA).

Articolo 109

1. L'adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo è accertato, da una parte, dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e, dall'altra, dalla Commissione delle Comunità europee in conformità del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del presente accordo.

2. Allo scopo di assicurare una vigilanza uniforme nell'intero SEE, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e la Commissione delle Comunità europee cooperano, procedono a scambi di informazioni e si consultano a vicenda su questioni di politica di vigilanza e su casi specifici.

3. I reclami riguardanti l'applicazione del presente accordo sono inoltrati alla Commissione delle Comunità europee e all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), che si informano a vicenda in merito ai reclami ricevuti.

4. Ciascuno dei due organi esamina tutti i reclami che rientrano nella propria competenza e trasmette all'altro organo i reclami che rientrano nella competenza di quest'ultimo.

5. In caso di disaccordo fra i due organi quanto alle azioni da intraprendere per quanto riguarda un reclamo o all'esito dell'esame, ciascuno dei due organi può deferire la questione al Comitato misto SEE che tratta il caso in conformità dell'articolo 111.

Articolo 110

Le decisioni prese a norma del presente accordo dall'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Commissione delle Comunità europee che comportano obblighi finanziari a carico di persone diverse dagli Stati sono esecutive. Lo stesso dicasi per le sentenze pronunciate ai sensi del presente accordo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee e dalla Corte AELS (EFTA).

L'esecuzione è disciplinata dalle norme di procedura civile in vigore nello Stato nel cui territorio viene eseguita. L'ordinanza di esecuzione è allegata al dispositivo, senza altra formalità se non quella della verifica di autenticità della decisione da parte dell'autorità che ciascuna Parte contraente designa per tale scopo e rende nota alle altre Parti contraenti, all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA), alla Commissione delle Comunità europee, alla Corte di giustizia delle Comunità europee, al Tribunale di primo grado delle Comunità europee e alla Corte AELS (EFTA).

Dopo che queste formalità siano state espletate a richiesta della parte interessata, quest'ultima può procedere all'esecuzione in conformità delle norme di legge dello Stato nel cui territorio deve essere eseguita la sentenza, investendo del caso direttamente l'autorità competente.

L'esecuzione può essere sospesa soltanto mediante decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, per quanto concerne le decisioni della Commissione delle Comunità europee, del Tribunale di primo grado delle Comunità europee o della Corte di giustizia delle Comunità europee, ovvero mediante decisione della Corte AELS (EFTA), per quanto concerne le decisioni dell'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o della Corte AELS (EFTA). Le corti degli Stati interessati hanno tuttavia competenza giurisdizionale per i ricorsi su eventuali irregolarità nell'esecuzione.

Sezione 3 Composizione delle controversie

Articolo 111

1. La Comunità o uno Stato AELS (EFTA) possono investire il Comitato misto SEE di un caso di controversia quanto all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, in conformità delle disposizioni che seguono.
2. Il Comitato misto SEE può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni atte a consentire un esame approfondito della situazione, affinché possa essere raggiunta una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto SEE esamina tutte le possibilità perché non venga perturbato il buon funzionamento dell'accordo.

3. Qualora una controversia riguardi l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo che sono identiche, nella sostanza, a corrispondenti norme del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e agli atti adottati in applicazione dei due suddetti trattati e non sia composta entro tre mesi dalla data in cui è sottoposta al Comitato misto SEE, le Parti contraenti parti della controversia possono decidere di comune accordo di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'interpretazione delle pertinenti disposizioni.

Qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, in tale controversia, di giungere a un accordo su una soluzione entro sei mesi dalla data in cui è stata avviata la procedura o qualora le Parti contraenti parti della controversia non abbiano deciso, entro tale periodo, di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, una Parte contraente può, per porre rimedio ad eventuali squilibri,

- adottare misure di salvaguardia, conformemente all'articolo 112, paragrafo 2 e secondo la procedura prevista all'articolo 113, ovvero
- applicare l'articolo 102, *mutatis mutandis*.

4. Qualora una controversia riguardi la portata o la durata delle misure di salvaguardia adottate in conformità dell'articolo 111, paragrafo 3 o dell'articolo 112, o la proporzionalità delle contromisure adottate in conformità dell'articolo 114, e qualora il Comitato misto SEE non sia stato in grado, entro tre mesi dalla data in cui gli è stato sottoposto il caso, di comporre la controversia, qualsiasi Parte contraente può sottoporre la controversia ad arbitrato, secondo la procedura prevista nel protocollo 33. Nel quadro di tale procedura non sono esaminati casi concernenti l'interpretazione delle disposizioni del presente accordo di cui al paragrafo 3. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti della controversia.

CAPO 4 MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 112

1. Qualora emergano gravi difficoltà economiche, societali o ambientali di natura settoriale o regionale che si possano considerare persistenti, una Parte contraente può adottare unilateralmente misure appropriate alle condizioni e secondo la procedura prevista all'articolo 113.
2. Queste misure di salvaguardia sono limitate, per quanto riguarda la portata e la durata, allo stretto necessario per porre rimedio alla situazione. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo.
3. Le misure di salvaguardia si applicano nei confronti di tutte le Parti contraenti.

Articolo 113

1. La Parte contraente che intenda adottare misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 112 ne dà immediata notifica alle altre Parti contraenti tramite il Comitato misto SEE e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
2. Le Parti contraenti si consultano immediatamente in seno al Comitato misto SEE al fine di trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. La Parte contraente interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1, tranne qualora la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 sia stata conclusa prima della scadenza del termine stabilito. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un'azione immediata impediscano l'esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare immediatamente le misure protettive strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.

Per la Comunità, le misure di salvaguardia sono prese dalla Commissione delle Comunità europee.

4. La Parte contraente interessata notifica senza indugio al Comitato misto SEE le misure adottate e fornisce tutte le pertinenti informazioni.
5. Le misure di salvaguardia adottate sono discusse in seno al Comitato misto SEE ogni tre mesi a decorrere dalla data della loro adozione, affinché siano abolite prima della data di scadenza prevista o ne sia limitato il campo d'applicazione.

Ciascuna delle Parti contraenti può in qualunque momento chiedere al Comitato misto SEE di riesaminare tali misure.

Articolo 114

1. Qualora una misura di salvaguardia adottata da una Parte contraente crei uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo, qualsiasi altra Parte contraente può adottare nei confronti di tale Parte contraente le contromisure proporzionate strettamente necessarie per porre rimedio allo squilibrio. Sono adottate in via prioritaria le misure che perturbano il meno possibile il funzionamento del SEE.
2. E' applicabile la procedura prevista all'articolo 113.

PARTE VIII
MECCANISMO FINANZIARIO

Articolo 115

Nell'intento di consolidare in maniera continua ed equilibrata le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti, come previsto all'articolo 1, le Parti contraenti convengono della necessità di ridurre le disparità economiche e sociali esistenti tra le varie regioni. Esse prendono atto, a questo riguardo, delle pertinenti disposizioni stabilite altrove nel presente accordo e nei suoi protocolli, comprese alcune delle disposizioni concernenti l'agricoltura e la pesca.

Articolo 116

Gli Stati AELS (EFTA) istituiscono un meccanismo finanziario inteso a contribuire, nell'ambito del SEE e in aggiunta alle iniziative già prese in materia dalla Comunità, alla realizzazione degli obiettivi previsti all'articolo 115.

Articolo 117

Le disposizioni che disciplinano il meccanismo finanziario figurano nel protocollo 38.

PARTE IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 118

1. La Parte contraente che ritenesse utile, negli interessi di tutte le Parti contraenti, approfondire le relazioni istituite dal presente accordo estendendole a settori non contemplati dallo stesso, presenta richiesta motivata alle altre Parti contraenti in seno al Consiglio SEE. Quest'ultimo può invitare il Comitato misto SEE ad esaminare tutti gli aspetti della richiesta e a elaborare una relazione in materia.

Il Consiglio SEE può, se del caso, prendere le decisioni politiche intese ad avviare negoziati tra le Parti contraenti.

2. Gli accordi derivanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono soggetti a ratifica o approvazione ad opera delle Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 119

Gli allegati e gli atti ai quali è fatto in essi riferimento, adattati ai fini del presente accordo, nonché i protocolli, costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 120

Salvo qualora sia altrimenti disposto dal presente accordo, in particolare dai protocolli 41, 43 e 44, le disposizioni del presente accordo prevalgono sulle disposizioni previste da accordi bilaterali o multilaterali vigenti che vincolano la Comunità economica europea, da un lato, e uno o più Stati AELS (EFTA), dall'altro, nella misura in cui l'aspetto in questione è disciplinato dal presente accordo.

Articolo 121

Le disposizioni del presente accordo non ostano alla cooperazione:

- a) nel quadro della Cooperazione nordica, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo;
- b) nel quadro dell'unione regionale tra la Svizzera e il Liechtenstein, nella misura in cui l'applicazione del presente accordo non consenta di raggiungere gli obiettivi di tale unione e non sia ostacolato il buon funzionamento del presente accordo;
- c) nel quadro della cooperazione tra l'Austria e l'Italia per quanto riguarda il Tirolo, il Vorarlberg e il Trentino -Sud Tirolo/Alto Adige, nella misura in cui tale cooperazione non ostacoli il buon funzionamento del presente accordo.

Articolo 122

I rappresentanti, i delegati e gli esperti delle Parti contraenti, nonché i funzionari e agenti che esercitano funzioni nell'ambito del presente accordo sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale, e in particolare quelle riguardanti le imprese, i loro rapporti commerciali o i loro elementi di costo.

Articolo 123

Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una Parte contraente adotti le misure

- a) che essa consideri necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;
- b) che riguardino la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico o altri prodotti indispensabili a scopo di difesa o che riguardino la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a scopo di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari;
- c) che essa ritenga essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da essa assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 124

Le Parti contraenti accordano ai cittadini degli Stati membri della Comunità e degli Stati AELS (EFTA) un trattamento identico a quello riservato ai propri cittadini per quanto riguarda la partecipazione al capitale delle società di cui all'articolo 34, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente accordo.

Articolo 125

Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente nelle Parti contraenti.

Articolo 126

1. Il presente accordo si applica ai territori in cui si applicano il trattato che istituisce la Comunità economica europea e il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e ai territori della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica d'Islanda, del Principato del Liechtenstein, del Regno di Norvegia, del Regno di Svezia e della Confederazione svizzera.
2. In deroga al paragrafo 1, il presente accordo non si applica alle Isole Åland. Tuttavia il Governo della Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del presente accordo presso il depositario, che ne rimette copia certificata conforme alle Parti contraenti, che il presente accordo si applica a tali isole alle stesse condizioni in cui si applica ad altre parti della Finlandia, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a) le disposizioni del presente accordo non ostano all'applicazione delle disposizioni in vigore in qualunque momento nelle Isole Åland in materia di:
 - i) restrizioni al diritto, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, di acquisire o detenere beni immobili nelle Isole Åland senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
 - ii) restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestazione di servizi, per le persone fisiche che non possiedono la cittadinanza regionale delle Åland e per le persone giuridiche, senza l'autorizzazione delle autorità competenti delle isole,
 - b) i diritti di cui godono i cittadini delle Isole Åland in Finlandia non sono pregiudicati dal presente accordo;
 - c) le autorità delle Isole Åland riservano un trattamento identico alle persone fisiche e giuridiche delle Parti contraenti.

Articolo 127

Ciascuna delle Parti contraenti può denunciare il presente accordo, previa notifica trasmessa per iscritto alle altre Parti contraenti con un anticipo di almeno dodici mesi.

Le altre Parti contraenti provvedono, immediatamente dopo la notifica di tale intenzione di denuncia, ad organizzare una conferenza diplomatica per esaminare le modifiche da apportare all'accordo.

Articolo 128

1. Qualsiasi Stato europeo chiede, qualora diventi membro della Comunità, o può chiedere, qualora diventi uno Stato membro AELS (EFTA), di diventare una Parte contraente al presente accordo. Esso trasmette la propria domanda al Consiglio SEE.
2. Le modalità e le condizioni di tale partecipazione sono oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e lo Stato richiedente. Tale accordo è sottoposto alla ratifica o approvazione di tutte le Parti contraenti, secondo le rispettive procedure.

Articolo 129

1. Il presente accordo è redatto in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, olandese, norvegese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

I testi degli atti cui è fatto riferimento negli allegati, redatti in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fanno ugualmente fede e, ai fini della loro autenticazione, sono redatti in lingua finlandese, islandese, norvegese e svedese.

2. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente ai rispettivi requisiti costituzionali.

Esso è depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che provvede a trasmetterne copia certificata conforme a tutte le altre Parti contraenti.

Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne dà notifica a tutte le altre Parti contraenti.

3. Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1993, purché tutte le Parti contraenti abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di approvazione entro tale data. Qualora si superi tale data, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica. La data ultima di tale notifica è il 30 giugno 1993. Qualora si superi tale data, le Parti contraenti organizzano una conferenza diplomatica per valutare la situazione.

PROTOCOLLO 1 SUGLI ADATTAMENTI ORIZZONTALI

Le disposizioni degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo sono applicabili conformemente alle disposizioni dell'accordo e del presente protocollo, salvo qualora sia altrimenti previsto nei rispettivi allegati. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati negli allegati in cui figurano gli atti in questione.

1. PARTI INTRODUTTIVE DEGLI ATTI

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini dell'accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria per una corretta interpretazione ed applicazione, nel quadro dell'accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

2. DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMITATI COMUNITARI

Per le procedure, le intese istituzionali ed altre disposizioni concernenti i comitati comunitari che figurano negli atti cui è fatto riferimento vale il disposto degli articoli 81, 100 e 101 dell'accordo, e del protocollo 31.

3. DISPOSIZIONI CHE ISTITUISCONO PROCEDURE PER L'ADATTAMENTO O LA MODIFICA DI ATTI COMUNITARI

Quando un atto cui è fatto riferimento prevede procedure comunitarie in materia di adattamento, ampliamento della portata, modifica o sviluppo di nuove politiche, iniziative o atti comunitari, si applicano le pertinenti procedure decisionali previste nell'accordo.

4. PROCEDURE IN MATERIA DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI NOTIFICAZIONE

- a) Quando uno Stato membro della Comunità deve fornire informazioni alla Commissione delle Comunità europee, uno Stato AELS (EFTA) fornisce tali informazioni all'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e al Comitato permanente degli Stati AELS (EFTA). Ciò vale anche quando la trasmissione di informazioni deve essere effettuata dalle autorità competenti. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) si scambiano le informazioni che hanno ricevuto dagli Stati membri della Comunità o dagli Stati AELS (EFTA) o dalle autorità competenti.
- b) Gli Stati membri della Comunità, quando devono fornire informazioni a uno o più Stati membri della Comunità, trasmettono tali informazioni anche alla Commissione delle Comunità europee che le trasmette a sua volta al Comitato permanente affinché le ritrasmetta agli Stati AELS (EFTA).

Gli Stati AELS (EFTA) trasmettono le corrispondenti informazioni a uno o più Stati AELS (EFTA) nonché al Comitato permanente, che le trasmette a sua volta alla Commissione delle Comunità europee affinché le ritrasmetta agli Stati membri della Comunità. Ciò vale anche quando le informazioni devono essere fornite dalle autorità competenti.

- c) Nei settori in cui, per motivi di urgenza, è indispensabile una rapida comunicazione di informazioni, si applicano appropriate soluzioni settoriali che prevedono lo scambio diretto di informazioni.
- d) Le funzioni della Commissione delle Comunità europee nell'ambito di procedure di verifica, approvazione, informazione, notificazione o consultazione e questioni analoghe, per quanto riguarda gli Stati AELS (EFTA) sono esercitate conformemente alle procedure vigenti fra essi, fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 7. La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni concernenti tali questioni. I problemi che dovessero eventualmente sorgere in quest'ambito possono essere deferiti al Comitato misto SEE.

5. PROCEDURE IN MATERIA DI RIESAME E RELAZIONI

Qualora, in conformità di un atto cui è fatto riferimento, la Commissione o un altro organismo delle Comunità europee debbano elaborare una relazione, una valutazione o altro documento analogo, l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, provvedono contemporaneamente, salvo qualora diversamente convenuto, ad elaborare una relazione, una valutazione o altri documenti analoghi corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA). La Commissione delle Comunità europee e l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) o il Comitato permanente AELS (EFTA), a seconda dei casi, si consultano reciprocamente e procedono a scambi di informazioni durante la preparazione delle rispettive relazioni, di cui è inviata copia al Comitato misto SEE.

6. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- a) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, uno Stato membro della Comunità debba pubblicare talune informazioni su fatti, procedure e simili, anche gli Stati AELS (EFTA) provvedono, nell'ambito dell'accordo, a pubblicare le informazioni pertinenti in modo corrispondente.
- b) Qualora, conformemente ad un atto cui è fatto riferimento, debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fatti, procedure, relazioni e testi analoghi, le informazioni corrispondenti per quanto concerne gli Stati AELS (EFTA) sono pubblicate in una sezione separata SEE (1) della Gazzetta ufficiale stessa.

7. DIRITTI E OBBLIGHI

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati come conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini.

(1) Il sommario della sezione SEE dovrebbe anche contenere i riferimenti che consentano di reperire le informazioni in questione concernenti la Comunità e i suoi Stati membri.

8. RIFERIMENTI AI TERRITORI

Ogniqualevolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti al territorio della "Comunità" o del "Mercato comune", ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti ai territori delle Parti contraenti, definiti nell'articolo 126 dell'accordo.

9. RIFERIMENTI A CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

Ogniqualevolta gli atti cui è fatto riferimento contengono riferimenti a cittadini di Stati membri della Comunità, ai fini dell'accordo essi si considerano come riferimenti anche ai cittadini di Stati AELS (EFTA).

10. RIFERIMENTI ALLE LINGUE

Quando un atto cui è fatto riferimento conferisce diritti o impone obblighi agli Stati membri della Comunità o a loro enti pubblici, imprese o cittadini per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali delle Comunità europee, si considerano conferiti o imposti alle Parti contraenti, a loro autorità competenti, enti pubblici, imprese o singoli cittadini i corrispondenti diritti e obblighi per quanto concerne l'uso di una qualsiasi delle lingue ufficiali di tutte le Parti contraenti.

11. ENTRATA IN VIGORE E ATTUAZIONE DI ATTI

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'attuazione degli atti cui è fatto riferimento negli allegati dell'accordo non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze che si applicano agli Stati AELS (EFTA) per la messa in vigore e l'attuazione degli atti cui è fatto riferimento derivano dall'articolo 129, paragrafo 3 dell'accordo, nonché dalle disposizioni su intese transitorie.

12. DESTINATARI DEGLI ATTI COMUNITARI

Le disposizioni a norma delle quali gli Stati membri della Comunità sono destinatari di un atto comunitario non sono pertinenti ai fini dell'accordo.

PROTOCOLLO 2
SUI PRODOTTI ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE
DELL'ACCORDO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA a)

I seguenti prodotti dei capitoli da 25 a 97 del SA sono esclusi dal campo d'applicazione dell'accordo:

Voce del SA	Designazione dei prodotti
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina
35.02	Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:
10	- Ovoalbumina:
ex 10	-- diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
90	- altri:
ex 90	-- Lattoalbumina diversa da quella inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana
35.05	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
10	- Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
ex 10	-- Amidi e fecole esterificati o eterificati

**PROTOCOLLO 3
SUI PRODOTTI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 3, LETTERA b) DELL'ACCORDO**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Applicazione delle disposizioni SEE

Fatte salve le disposizioni del presente protocollo, e a meno che sia altrimenti specificato nell'accordo, le disposizioni dell'accordo si applicano ai prodotti elencati nelle tabelle I e II.

**CAPO II
REGIME DI COMPENSAZIONE DEI PREZZI**

Articolo 2
Principio generale della compensazione dei prezzi

1. Al fine di tener conto delle differenze di costo delle materie prime agricole impiegate nella fabbricazione dei prodotti elencati nella tabella I, l'accordo non esclude l'applicazione di misure di compensazione dei prezzi a detti prodotti, ovverossia la riscossione di elementi mobili all'importazione e la concessione di restituzioni all'esportazione.
2. Se una Parte contraente applica misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione, dette misure sono prese in considerazione nel calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.

Articolo 3
Nuovo sistema di calcolo

1. Fatte salve le condizioni e le disposizioni specifiche stabilite negli articoli da 4 a 9, la compensazione dei prezzi è calcolata in base alla quantità di materie prime effettivamente impiegata nella fabbricazione del prodotto e in base ai prezzi di riferimento confermati congiuntamente.
2. Salvo qualora sia altrimenti stabilito nell'appendice 1, articolo 1 le Parti contraenti non riscuotono dazi doganali o altri importi fissi sulle merci importate soggette al sistema di cui al paragrafo 1.
3. L'elenco delle materie prime per le quali ciascuna Parte contraente può applicare la compensazione dei prezzi figura nell'appendice 2. La procedura per la modifica dell'elenco è stabilita nell'appendice 3.

Articolo 4

Dichiarazione delle materie prime

1. Ogni qualvolta, in relazione all'importazione, è presentata alle autorità dello Stato di importazione una dichiarazione delle materie prime impiegate nel processo produttivo, dette autorità, salvo qualora nutrano ragionevoli dubbi circa l'esattezza delle informazioni contenute nella dichiarazione, calcolano l'elemento mobile in proporzione al peso netto del prodotto presentato per lo sdoganamento e alle quantità di materie prime indicate nella dichiarazione.
2. Le norme relative alle dichiarazioni da utilizzare e le procedure per la presentazione delle medesime sono stabilite nell'appendice 4.

Articolo 5

Controllo delle dichiarazioni

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per controllare l'esattezza delle dichiarazioni.
2. I particolari della procedura di controllo delle dichiarazioni figurano nell'appendice 5.

Articolo 6

Prezzi di riferimento

1. Le Parti contraenti notificano al Comitato misto SEE i prezzi delle materie prime per le quali si applicano misure di compensazione dei prezzi. I prezzi notificati rispecchiano l'effettiva situazione dei prezzi nel territorio della Parte contraente. Si tratta dei prezzi normalmente pagati, all'ingrosso o nella fase di produzione, dalle industrie di trasformazione. Se una materia prima agricola è messa a disposizione dell'industria di trasformazione, o di una parte di essa, ad un prezzo inferiore a quello altrimenti vigente sul mercato interno, la notifica è adattata di conseguenza.
2. Il Comitato misto SEE conferma periodicamente, in base alle notifiche, i prezzi di riferimento da utilizzare per il calcolo degli importi di compensazione dei prezzi.
3. I particolari dei prezzi di riferimento da utilizzare, il sistema di notificazione e le procedure per la conferma dei prezzi di riferimento figurano nell'appendice 6.

Articolo 7

Coefficienti

1. Per convertire le quantità di materie prime in questione in quantità di materie prime per le quali esiste un prezzo di riferimento confermato, le Parti contraenti utilizzano coefficienti concordati.
2. Nell'appendice 7 figura un elenco dei coefficienti da applicare.

Articolo 8**Differenza tra i prezzi di riferimento**

Per ciascuna delle materie prime in questione l'importo di compensazione dei prezzi non è superiore alla differenza tra il prezzo di riferimento interno e il prezzo di riferimento più basso in una qualsivoglia Parte contraente.

Articolo 9**Limite degli importi di compensazione dei prezzi**

Una Parte contraente non riscuote su un prodotto proveniente da un'altra Parte contraente elementi mobili di compensazione dei prezzi superiori al dazio doganale o all'importo fisso applicato il 1° gennaio 1992 al prodotto in questione proveniente dalla Parte contraente in causa. Tale limite si applica anche quando il dazio doganale o l'importo fisso era gestito mediante un contingente tariffario, ma non nei casi in cui, oltre al dazio doganale o all'importo fisso, il prodotto in questione era soggetto ad una misura di compensazione dei prezzi il 1° gennaio 1992.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 10
Non applicazione del capo II ai prodotti
della tabella II

1. Le disposizioni del capo II non si applicano ai prodotti elencati nella tabella II. In particolare, per quanto riguarda detti prodotti, le Parti contraenti non possono riscuotere dazi doganali sulle importazioni o tasse di effetto equivalente, compresi gli elementi mobili, ovvero accordare restituzioni all'esportazione.
2. Per quanto riguarda i prodotti di cui al paragrafo 1, un regime speciale relativo ai dazi doganali sulle importazioni e ad altri importi fissi è stabilito nell'appendice 1, articolo 2.

Articolo 11
Applicazione del protocollo 2

Per quanto riguarda gli scambi tra uno Stato AELS (EFTA) e la Comunità di un prodotto contemplato dalla rispettiva tabella del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio, e fatto salvo l'articolo 6 dell'appendice 1 del presente protocollo, le disposizioni dei protocolli nn. 2 e 3 del rispettivo accordo di libero scambio, nonché tutte le altre pertinenti disposizioni dell'accordo di libero scambio si applicano:

- se il prodotto è elencato nella tabella I, ma non sono adempiute le condizioni per l'applicazione del sistema di cui agli articoli da 3 a 9, ovvero
- se il prodotto è compreso nei capitoli da 1 a 24 del SA, ma non è elencato nelle tabelle I o II, ovvero
- se il prodotto è elencato nel protocollo 2 del presente accordo.

Articolo 12
Trasparenza

1. Le Parti contraenti mettono a disposizione del Comitato misto SEE, il più presto possibile e al più tardi due settimane dopo l'entrata in vigore, tutti i particolari delle misure di compensazione dei prezzi applicate in base al sistema di cui agli articoli da 3 a 9. Ciascuna Parte contraente può chiedere un esame di tali misure, alla luce delle disposizioni che precedono, in seno al Comitato misto SEE.
2. Nel caso in cui una Parte contraente applichi, autonomamente o su base contrattuale, ai prodotti non elencati nella tabella I o ai prodotti elencati in detta tabella ma provenienti da paesi terzi, un sistema analogo a quello stabilito negli articoli da 3 a 9, ne informa il Comitato misto SEE.
3. Le Parti contraenti informano il Comitato misto SEE anche in merito alle misure interne che riducono il prezzo delle materie prime per le industrie di trasformazione.
4. Ciascuna Parte contraente può chiedere una discussione in seno al Comitato misto SEE sui sistemi e le misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 13

Disposizioni specifiche per taluni paesi

Gli articoli da 4 a 6 dell'appendice 1 contengono disposizioni specifiche riguardanti l'Austria, la Finlandia, l'Islanda e la Norvegia.

Articolo 14

Riesame

Le Parti contraenti riesaminano ad intervalli biennali l'evoluzione dei loro scambi di prodotti agricoli trasformati. Il primo riesame ha luogo entro la fine del 1993. Alla luce di tali riesami le Parti contraenti decideranno in merito alla possibile estensione della gamma dei prodotti contemplati dal protocollo, nonché in merito alla possibile abolizione dei rimanenti dazi doganali ed altre tasse di cui agli articoli 1 e 2 dell'appendice 1.

APPENDICE 1

Articolo 1

1. Le Parti contraenti possono applicarē, oltre agli elementi mobili di compensazione dei prezzi, dazi doganali od altri importi fissi non superiori al 10% ai seguenti prodotti:

2007 Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

2. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sestimi del dazio di base;

b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.

1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 20 — aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore al 5%

1517 Margarina; miscelē o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:

10 - Margarina, esclusa la margarina liquida:
ex 10 — avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
90 - altre:
ex 90 — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

2106 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:

ex 2106 - diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:
— aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 15%

3. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali e gli altri importi fissi sui prodotti indicati in appresso:

- a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

50 - Fruttosio chimicamente puro.

Articolo 2

1. Le Parti contraenti aboliscono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

- a) il 1° gennaio 1993 ogni dazio è ridotto a cinque sestimi del dazio di base;
- b) cinque ulteriori riduzioni di un sesto ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996, il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 1998.

1302 Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 20 - aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5%

2. Le Parti contraenti riducono progressivamente, secondo il ritmo seguente, i dazi doganali sulle importazioni e gli altri importi fissi sui prodotti elencati in appresso:

- a) il 1° gennaio 1993 ciascun dazio è ridotto al 90% del dazio di base;
- b) quattro ulteriori riduzioni del 10% ciascuna sono effettuate il 1° gennaio 1994, il 1° gennaio 1995, il 1° gennaio 1996 e il 1° gennaio 1997.

1702 Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:

90 - altri, compreso lo zucchero invertito:
ex 90 - Maltosio chimicamente puro

Articolo 3

1. I dazi di base ai quali devono essere applicate le successive riduzioni di cui agli articoli 1 e 2 sono, per ciascun prodotto, i dazi effettivamente applicati da una Parte contraente il 1° gennaio 1992 ai prodotti provenienti dalle altre Parti contraenti. Se, dopo il 1° gennaio 1992, diventano applicabili riduzioni tariffarie derivanti dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, detti dazi ridotti sono utilizzati come dazi di base.
2. I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale cancellando la seconda cifra decimale.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda la Finlandia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 1517 e 2007 del SA.
2. Per quanto riguarda la Norvegia, l'articolo 9 del presente protocollo non si applica ai prodotti delle voci 2007, 2008 e 2104 del SA.

Articolo 5

1. Per quanto riguarda l'Islanda, le disposizioni del presente protocollo non si applicano ai seguenti prodotti:

2105 Gelati, anche contenenti cacao

2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:

90 - altre:

ex 90 - Preparazioni composte principalmente di grassi ed acqua, aventi tenore, in peso, di burro o di altre materie grasse provenienti dal latte superiore a 15%.

Tale regime temporaneo è riesaminato dalle Parti contraenti entro la fine del 1998.

2. Per quanto riguarda l'Islanda, il limite, previsto nell'articolo 9 del presente protocollo, degli importi di compensazione dei prezzi riscossi sulle importazioni non si applica all'Islanda per i prodotti delle voci 0403, 1517, 1806, 1901, 1902, 1905, 2007, 2103 e 2104 del SA.

Tuttavia gli importi delle tasse all'importazione riscossi alla frontiera non superano in nessun caso il livello applicato dall'Islanda nel 1991 alle importazioni provenienti da qualsiasi Parte contraente.

Articolo 6

1. Per quanto riguarda l'Austria, l'articolo 16 dell'accordo è applicabile ai prodotti della voce 2208 del SA al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1996. Tuttavia il sistema basato sulla concessione delle licenze applicato dall'Austria a detti prodotti è liberalizzato a partire dal 1° gennaio 1993 e le licenze sono concesse automaticamente a partire dalla stessa data.

L'Austria elimina progressivamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 e il 1° gennaio 1996, secondo il seguente ritmo, i dazi doganali riscossi alle frontiere sulle bevande spiritose e sull'alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol della voce 2208 del SA:

- a) il 1° gennaio 1993 il dazio doganale effettivamente applicato il 1° gennaio 1991 è ridotto del 15%,
- b) un'ulteriore riduzione del 15% è effettuata il 1° gennaio 1994,
- c) un'ulteriore riduzione del 30% è effettuata il 1° gennaio 1995, e
- d) un'ultima riduzione del 40% è effettuata il 1° gennaio 1996.

I dazi ridotti si applicano arrotondando alla prima cifra decimale, cancellando la seconda cifra decimale.

In deroga a quanto precede, l'Austria, tenendo conto delle concessioni tariffarie accordate alla Comunità economica europea nel regime di scambio per taluni prodotti agricoli originari della Comunità, abolisce, a decorrere dal 1° gennaio 1993, i dazi alle importazioni sui seguenti prodotti:

2208 ex 30 Whiskey irlandese
40 Rum e Tafia
ex 90 Liquori "Irish cream" e Ouzo

2. Per quanto riguarda gli altri dazi e le tasse applicati sulle bevande spiritose della voce 2208 del SA, l'Austria si conforma alle disposizioni dell'articolo 14 dell'accordo.

3. a) L'Austria applica le disposizioni dell'accordo ai seguenti prodotti al più tardi il 1° gennaio 1997:

3505 Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:

- 10 - Destrina ed altri amidi e fecole modificati:
- ex 10 - diversi dagli amidi e fecole esterificati o eterificati
- 20 - Colle

3809 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:

- 10 - a base di sostanze amidacee
- altri:
- ex 91 - dei tipi utilizzati nell'industria tessile:
 - contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole
- ex 92 - dei tipi utilizzati nell'industria della carta:
 - contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole
- ex 99 - altri:
 - contenenti amidi e fecole o prodotti derivati da amidi e fecole

3823 Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:

- 10 - Leganti preparati per forme o per anime da fonderia:
- ex 10 - a base di amido e di fecola o di destrina
- 90 - altri:
- ex 90 - aventi tenore totale, in peso, di zuccheri, di amidi e di fecole, di prodotti derivati da amidi e fecole o merci delle voci da 04.01 a 04.04, uguale o superiore a 30%

- b) Finché l'Austria non applica le disposizioni dell'accordo per i prodotti summenzionati, continuano ad essere applicabili le disposizioni dell'accordo di libero scambio tra la CEE e l'Austria relativamente agli scambi bilaterali in tale settore, comprese le norme in materia di origine del protocollo 3 e tutte le altre pertinenti disposizioni. Alle stesse condizioni, continuano ad essere applicabili, negli scambi tra l'Austria e gli altri Stati AELS (EFTA) dei suddetti prodotti, l'articolo 21 e l'allegato B della convenzione AELS (EFTA), nonché tutte le altre pertinenti disposizioni.

APPENDICE 2

**Elenco delle materie prime soggette alla compensazione dei prezzi
di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del presente protocollo**

APPENDICE 3

**Procedura per la modifica dell'elenco delle materie prime
soggette alla compensazione dei prezzi di cui
all'articolo 3, paragrafo 3 e all'appendice 2 del presente protocollo**

APPENDICE 4

**Norme relative alle dichiarazioni da utilizzare e
procedure per la presentazione delle medesime di cui
all'articolo 4, paragrafo 2 del presente protocollo**

APPENDICE 5

**Particolari della procedura di controllo delle dichiarazioni
di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del presente protocollo**

APPENDICE 6

**Particolari dei prezzi di riferimento da utilizzare, sistema di
notificazione e procedure per la conferma dei prezzi di
riferimento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del presente protocollo**

APPENDICE 7

**Elenco dei coefficienti da applicare di cui all'articolo 7, paragrafo 2.
del presente protocollo**

TABELLA I

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:
10	- Iogurt
ex 10	- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
90	- Altri:
ex 90	- Aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati:
40	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)
0711 (*)	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
90	- Altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:
ex 90	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. saccharata)
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
20	- Sostanze pectiche, pectinati e pectati:
ex 20	- Contenenti, in peso, 5 % o più di zucchero addizionato

(*) Nota: Voci del SA nn. 0711, 2001, 2004: il granturco dolce di cui alle suddette voci non comprende le miscele di granturco dolce ed altri prodotti di dette voci.

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
<p>1517</p> <p>10</p> <p>ex 10</p> <p>90</p> <p>ex 90</p>	<p>Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16:</p> <p>- Margarina, esclusa la margarina liquida:</p> <p>- Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p> <p>- Altre:</p> <p>- Aveni tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %</p>
<p>1702</p> <p>50</p>	<p>Altri zuccheri, compreso il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio), chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale, zuccheri e melassi caramellati:</p> <p>- Fruttosio chimicante puro</p>
<p>1704</p>	<p>Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)</p>
<p>1806</p>	<p>Cioccolata e altre preparazione alimentari contenenti cacao</p>
<p>1901</p>	<p>Estratti di malto, preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 % in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 % in peso, non nominate né comprese altrove.</p>
<p>1902</p> <p>11</p>	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <p>- Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:</p> <p>- Contenenti uova</p>

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
19	- Altre
20	- Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):
ex 20	- Diverse dai prodotti contenenti, in peso, più di 20 % di salsicce, di carni, di frattaglie o di sangue o di loro combinazioni
30	- Altre paste alimentari
40	- Cuscus
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001	Ortaggi o legumi, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
90	- Altri:
ex 90	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>); ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %
2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:
10	- Patate:
ex 10	- Sotto forma di farina, semolino o fiocchi
90	- Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi
ex 90	- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
<p>2005</p> <p>20</p> <p>ex 20</p> <p>80</p>	<p>Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:</p> <p>- Patate:</p> <p>— Sotto forma di farina, semolino o fiocchi</p> <p>- Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)</p>
2007	<p>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p>
<p>2008</p> <p>11</p> <p>ex 11</p> <p>92</p> <p>ex 92</p> <p>99</p> <p>ex 99</p>	<p>Frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:</p> <p>- Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:</p> <p>— Arachidi:</p> <p>— Burro di arachidi</p> <p>- Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli di cui alla sottovoce 2008 19:</p> <p>— Miscugli:</p> <p>— A base di cereali</p> <p>— Altri:</p> <p>— Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)</p>
2101	<p>Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:</p> <p>10 - Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:</p>

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
ex 10	- Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola
20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
ex 20	- Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, uguale o superiore a 2,5 % di proteine del latte, uguale o superiore a 5 % di zuccheri o uguale o superiore a 5 % di amido e fecola
30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
ex 30	- Altri succedanei torrefatti del caffè, esclusa la cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di altri succedanei torrefatti del caffè esclusa la cicoria torrefatta
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:
10	- Lieviti vivi:
ex 10	- Diversi dai lieviti di panificazione, esclusi quelli per l'alimentazione animale
20	- Lieviti morti, altri microrganismi monocellulari morti:
ex 20	- Diversi da quelli per l'alimentazione animale
30	- Lieviti in polvere preparati
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata:
20	- Salsa "ketchup" ed altre salse al pomodoro
30	- Farina di senape e senape preparata:
ex 30	- Senape preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o superiore a 5 %
90	- Altri

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
ex 90	-- Diversi dal "Chutney" di mango liquido
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2105	Gelati, anche contenenti cacao
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
ex 2106	- Diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2203	Birra di malto
2205	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
50	- Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)
90	- Altri
ex 90	-- Liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %; vodka e aquavit
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:
	- altri polialcoli:
43	- Mannitolo
44	- D-glucitolo (sorbitolo):
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:
ex 3505	- diversi da amidi e fecole esterificati o eterificati (ex 10)
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:
10	- a base di sostanze amidacee
3823	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove:
60	- Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

TABELLA II

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; sucedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione
0902	Tè
1302	<p>Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Succhi ed estratti vegetali: <ul style="list-style-type: none"> 12 -- di liquirizia 13 -- di luppolo 20 - Sostanze pectiche, pectinati e pectati: <ul style="list-style-type: none"> ex 20 -- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 % - Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: <ul style="list-style-type: none"> 31 -- Agar-agar 32 -- Mucillagini ed ispessenti di carrube, di semi di carrube o di semi di guar, anche modificati 39 -- Altri
1404	<p>Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> 20 - Linters di cotone

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
1516 20 ex 20	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati: - Grassi e oli vegetali e loro frazioni: -- Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"
1518 ex 1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominati né compresi altrove: - Linossina
1519 ex 1519	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: - diversi da quelli destinati all'alimentazione animale
1520	Glicerina, anche pura; acque e liscivie glicerinose
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati
1522	Degras; residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali
1702 90 ex 90	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: - Altri, compreso lo zucchero invertito: -- Maltosio chimicamente puro
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata
1804	Burro, grasso e olio di cacao

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
1805	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico:
90	- Non interi né in pezzi
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:
	- Altre, compresi i miscugli, diversi da quelli della sottovoce 2008 19:
91	-- Cuori di palma
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
10	- Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
ex 10	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido e fecola
20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:
ex 20	-- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né zuccheri, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di zuccheri o di amido o fecola

Numero della voce del SA	Designazione delle merci
30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:
ex 30	- Cicoria torrefatta; estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
10	- Salsa di soia
30	- Farina di senapa e senapa preparata:
ex 30	- Farina di senapa; senapa preparata avente tenore, in peso, di zuccheri addizionati inferiore a 5 %
90	- Altri:
ex 90	- "Chutney" di mango liquido
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande:
20	- Acquaviti di vino o di vinacce
30	- Whisky
40	- Rum e tafia
90	- Altri:
ex 90	- Esclusi liquori aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 5 %, vodka e aquavit

PROTOCOLLO 4
RELATIVO ALLE NORME DI ORIGINE

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 Definizioni

TITOLO II - DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

- Art. 2 Criteri d'origine
- Art. 3 Prodotti interamente ottenuti
- Art. 4 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
- Art. 5 Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti
- Art. 6 Unità da prendere in considerazione
- Art. 7 Accessori, pezzi di ricambio e utensili
- Art. 8 Assortimenti
- Art. 9 Elementi neutri

TITOLO III - CONTINUITA' TERRITORIALE

- Art. 10 Principio della territorialità
- Art. 11 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE
- Art. 12 Reimportazione delle merci
- Art. 13 Trasporto diretto
- Art. 14 Esposizioni

TITOLO IV - RESTITUZIONE O ESENZIONE

- Art. 15 Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

TITOLO V - PROVA D'ORIGINE

- Art. 16 Requisiti di carattere generale
- Art. 17 Procedura per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1
- Art. 18 Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR. 1
- Art. 19 Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1
- Art. 20 Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR. 1 in base ad una prova d'origine precedentemente rilasciata o compilata
- Art. 21 Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura
- Art. 22 Esportatori autorizzati
- Art. 23 Validità della prova d'origine
- Art. 24 Presentazione della prova d'origine
- Art. 25 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Art. 26 Esenzioni dalla prova formale d'origine
- Art. 27 Dichiarazione del fornitore
- Art. 28 Documenti giustificativi
- Art. 29 Conservazione della prova d'origine, delle dichiarazioni del fornitore e dei documenti giustificativi
- Art. 30 Discordanze ed errori formali
- Art. 31 Importi espressi in ecu

TITOLO VI - MISURE DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 32 Assistenza reciproca
- Art. 33 Controllo della prova d'origine
- Art. 34 Controllo delle dichiarazioni del fornitore
- Art. 35 Composizione delle controversie
- Art. 36 Sanzioni

TITOLO VII - CEUTA E MELILLA

- Art. 37 Disposizioni applicabili a Ceuta e Melilla
- Art. 38 Condizioni particolari

·ELENCO DELLE APPENDICI

- Appendice I : Note introduttive dell'elenco di cui all'appendice II
- Appendice II : Elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto ottenuto possa acquisire il carattere di prodotto originario
- Appendice III : Certificato di circolazione delle merci EUR.1 e domanda per ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1
- Appendice IV : Dichiarazione su fattura
- Appendice V : Dichiarazione del fornitore
- Appendice VI : Dichiarazione del fornitore a lungo termine
- Appendice VII : Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo, fatte salve le disposizioni dei titoli da IV a VI
- Appendice VIII : Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, per i quali il territorio della Repubblica d'Austria è escluso da quello del SEE ai fini della determinazione dell'origine

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

- a) per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso l'assemblaggio od operazioni specifiche;
- b) per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) per "prodotto" s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) per "merci" s'intendono sia i materiali che i prodotti;
- e) per "valore in dogana" s'intende quello definito conformemente all'Accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979;
- f) per "prezzo franco fabbrica" s'intende il prezzo del prodotto pagato franco fabbrica nel SEE al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, o alla persona nel SEE che ha fatto procedere all'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori del SEE, purché tale prezzo comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione delle imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) per "valore dei materiali" s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel SEE;
- h) per "valore dei materiali originari" s'intende il valore di detti materiali, definito nella lettera g) che si applica mutatis mutandis;
- i) per "capitoli" e "voci" s'intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso denominato "Sistema armonizzato" o "SA");
- j) con il termine "classificato" si fa riferimento alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- k) per "spedizione" s'intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore ad un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

Articolo 2
Criteria d'origine

1. Sono considerati prodotti originari del SEE ai sensi dell'accordo i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente lavorati o trasformati nel SEE. A tal fine i territori delle Parti contraenti, comprese le acque territoriali, cui si applica l'accordo, sono considerati un unico territorio.
2. In deroga al paragrafo 1, fino al 1° gennaio 1997 il territorio della Repubblica d'Austria è escluso dal SEE ai fini della determinazione dell'origine dei prodotti di cui all'appendice VIII; questi prodotti sono considerati originari del SEE unicamente se interamente ottenuti oppure sufficientemente lavorati o trasformati nei territori delle altre Parti Contraenti.
3. I prodotti di cui all'appendice VII sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, a tali prodotti si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai titoli IV, V e VI.

Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti

1. Sono considerati come interamente ottenuti nel SEE:
 - a) i prodotti minerali estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino ed oceanico;
 - b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti;
 - c) gli animali vivi che vi nascono e vi sono allevati;
 - d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati;
 - e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate;
 - f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare al di fuori delle acque territoriali delle Parti contraenti con le loro navi;
 - g) i prodotti ottenuti a bordo di navi officina delle Parti contraenti esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
 - h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione od essere utilizzati come cascami;
 - i) i cascami e i ritagli provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate;
 - j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. Le espressioni "loro navi" e "navi officina delle Parti contraenti" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto alle navi e alle navi officina:
- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA);
 - b) che battono bandiera di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA);
 - c) che appartengono almeno per il 50% a cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati, e i cui amministratori, il presidente del consiglio d'amministrazione o del Consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA) e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50% a detti Stati, loro enti pubblici o cittadini;
 - d) il cui capitano e i cui ufficiali siano cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA);
 - e) il cui equipaggio sia composto almeno per il 75% da cittadini degli Stati membri della Comunità o degli Stati AELS (EFTA).

Articolo 4

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nel SEE sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'appendice II.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 4 i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica;
- b) laddove nell'elenco sono indicate una o più percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 5.

Articolo 5

Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti

1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 4:
- a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe);
 - b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di articoli), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
 - c)
 - i) il cambiamento d'imballaggio e le divisioni e riunioni di colli;
 - ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc., e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento;
 - d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - e) la semplice miscelatura di prodotti della stessa specie o di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non soddisfano le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari del SEE;
 - f) il semplice assemblaggio di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
 - g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f);
 - h) la macellazione di animali.
2. Tutte le operazioni effettuate nel SEE su un dato prodotto sono considerate complessivamente per determinare se la lavorazione o trasformazione alla quale è stato sottoposto il prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 6

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del Sistema armonizzato.

Ne consegue pertanto che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un complesso di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione;
 - b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del Sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. quando, conformemente alla regola generale 5 del Sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto contenuto ai fini della classificazione, detto imballaggio è in tal modo considerato anche per la determinazione dell'origine.

Articolo 7

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo e che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 8

Assortimenti

Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del Sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 9

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario del SEE, non ha rilevanza il fatto che l'energia, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere detto prodotto, nonché tutte le merci utilizzate nel corso della fabbricazione ma che non sono destinate ad entrare nella composizione finale del prodotto, siano o meno originari.

TITOLO III CONTINUITÀ TERRITORIALE

Articolo 10 Principio della territorialità

Le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nel SEE. A tal fine l'acquisizione del carattere di prodotto originario è considerata interrotta se le merci che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione nel SEE hanno lasciato il territorio del SEE, a prescindere dal fatto che siano state effettuate o meno operazioni al di fuori di detto territorio, fatti salvi gli articoli 11 e 12.

Articolo 11 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE

1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate nel titolo II non è pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE su materiali esportati dal SEE e successivamente in esso reimportati, sempre che:

- a) detti materiali siano completamente ottenuti nel SEE o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 5 anteriormente alla loro esportazione fuori del SEE;
- b) possa essere addotta alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
 - i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati;
 - ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori del SEE. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'appendice II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel SEE e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori del SEE in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori del SEE, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nell'appendice II e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli da 50 a 63 del Sistema armonizzato.

Articolo 12
Reimportazione delle merci

Le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti verso un paese terzo e che successivamente vi ritornano sono considerate merci che non hanno mai lasciato il SEE, qualora si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate;
- b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a conservarle inalterate durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione.

Articolo 13
Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dall'accordo si applica soltanto ai prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente protocollo e che sono trasportati all'interno del SEE. Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono un'unica spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quello del SEE, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché i prodotti stessi siano rimasti sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi siano stati sottoposti ad operazioni diverse dallo scarico, dal ricarico o da qualsiasi altra operazione destinata a conservarli in buone condizioni.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte è fornita con la presentazione alle autorità doganali del paese importatore

- a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese esportatore, che ha accompagnato i prodotti durante l'attraversamento del paese di transito;
- b) o di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente:
 - i) un'esatta descrizione dei prodotti;
 - ii) la data dello scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, i nomi delle navi utilizzate;
 - iii) la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta dei prodotti; o
- c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

Articolo 14
Esposizioni

1. I prodotti spediti dal territorio di una delle Parti contraenti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte contraente beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciuti originari del SEE e purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti contraenti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario in un'altra Parte contraente;
- c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte contraente durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Normalmente alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui essi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 15

Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi

1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari del SEE ai sensi del presente protocollo, per i quali è stata emessa o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte contraente di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica ad ogni disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una qualsiasi Parte contraente ai materiali impiegati nella fabbricazione, - qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto - quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte contraente.
3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 7, nonché agli assortimenti ai sensi dell'articolo 8, quando detti prodotti non sono originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente accordo. Inoltre esse non escludono che le Parti Contraenti possano applicare misure di compensazione dei prezzi per i prodotti agricoli, applicabili all'esportazione conformemente alle disposizioni dell'accordo.

TITOLO V PROVA D'ORIGINE

Articolo 16

Requisiti di carattere generale

1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti contraenti, a beneficiare dell'accordo, su presentazione:
 - a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'appendice III; o,
 - b) nei casi indicati nell'articolo 21, paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo figura nell'appendice IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata "dichiarazione su fattura") nella quale i prodotti in questione siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentire l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 26, sono ammessi a beneficiare dell'accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.

Articolo 17

Procedura per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione su domanda scritta dell'esportatore o, sotto la sua responsabilità, del suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'appendice III.

Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'accordo è redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, sono scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti deve essere effettuata, nell'apposita casella, senza spaziature. Qualora la casella non sia completamente utilizzata, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore nel quale viene rilasciato il certificato, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato AELS (EFTA) se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano il certificato prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.

Spetta inoltre alle autorità doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.

7. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 18

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione delle merci EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

- a) esso non è stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari; o
- b) viene fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare sulla sua domanda il luogo e la data d'esportazione dei prodotti cui il certificato di circolazione delle merci EUR.1 si riferisce, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

4. I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

"EXPEDIDO A POSTERIORI", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ÚTGEFIÐ EFTIR 'A", "UTSTEDT SENERE", "ANNETTU JÄLKIKATEEN", "UTFARDAT I EFTERHAND".

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 vengono apposte nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

*Articolo 19***Rilascio di un duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR.1**

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.
2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

"DUPLICADO", "DUPLIKAT", "DUPLIKAT", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICATE",
"DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "SEGUNDA VIA", "EFTIRRIT",
"DUPLIKAT", "KAKSOISKAPPALE", "DUPLIKAT".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
4. Il duplicato, su cui deve essere riprodotta la data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 originale, ha efficacia a decorrere da tale data.

*Articolo 20***Rilascio di certificati di circolazione delle merci EUR.1 in base ad una prova d'origine precedentemente rilasciata o compilata**

Quando i prodotti che costituiscono un'unica spedizione accompagnata da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o da una fattura comportante la dichiarazione sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale in uno Stato membro della Comunità o in uno Stato AELS (EFTA), è possibile sostituire la prova dell'origine iniziale con uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 rilasciati da detto ufficio doganale al fine di spedire tutti i prodotti o alcuni di essi ad altri uffici doganali, a prescindere dal fatto che questi siano situati o meno nello stesso Stato membro della Comunità o nello stesso Stato AELS (EFTA).

*Articolo 21***Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura**

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) può essere compilata:
 - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 22;
 - b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 ecu.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari del SEE e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.

3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura è pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorità doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti nonché l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.

4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'appendice IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detta appendice conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.

5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore.

Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 22 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purché si impegnino per iscritto con le autorità doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilità riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta.

6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente. La dichiarazione su fattura se è compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorità doganali del paese d'importazione, deve contenere un riferimento ai documenti già presentati a dette autorità.

Articolo 22

Esportatori autorizzati

1. Le autorità doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'accordo e che offra alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti.

2. Le autorità doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna.

3. Le autorità doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.